

Foglio
INFORMAZIONI

INFORMATIONS

Blatt



**COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO – ALTO ADIGE**

**KOLLEGIUM DER PERITI INDUSTRIALI UND DER PERITI INDUSTRIALI
MIT LAUREAT DER AUTONOMEN PROVINZ BOZEN – SÜDTIROL**

N° | Nr. 104
August | Agosto 2011

3 Saluto del presidente
Gruß des Präsidenten

Dal collegio | Aus dem Kollegium

5 Informazioni | Mitteilungen

Formazione | Weiterbildung

5 Nuove linee guida 2011 | Neue
Richtlinien 2011

Consulenza legale | Rechtsberatung

9 Neues Mediationsverfahren

Il commercialista | Der Wirtschaftsberater

12 Detrazione del 55% per il risparmio
energetico

Sicurezza | Sicherheit

14 Novità nella disciplina delle verifiche
periodiche delle attrezzature da
lavoro dell'Allegato VII D.Lgs 81/08

Energie alternative | Alternative Energien

17 4° Conto Energia

Elettrotecnica | Elektrotechnik

18 Abstract di "Lampade a risparmio
energetico?"

Leggi | Gesetze

25 Leggi e decreti dello stato |
Gesetze und Dekrete des Staates

22 Tabella ISTAT Tabelle

In copertina: Nel nuovo Decreto Mi-
nisteriale novità sulle incentivazioni per
l'installazione degli impianti fotovoltaici. |

Titelbild: Einige Neuerungen zur För-
derung von PV-Anlagen bringt das neue
Ministerialdekret mit sich.

IMPRESSUM

Direttore Resp. per. Ind. Giovanni Quaglio
Reg. Tribunale n° 1/85 del 16.03.1985

Collegio dei periti industriali e dei periti
industriali laureati della Provincia Autonoma
di Bolzano - Alto Adige | Kollegium der Periti
Industriali und der Periti Industriali mit Laureat
der Autonomen Provinz Bozen - Südtirol

Indirizzo | Adresse Piazza Verdi 43 – 39100
Bolzano, Verdiplatz 43 – 39100 Bozen
Tel. 0471 971518 – **Fax** 0471 312084
Email segreteria@peritiindustriali.bz.it
PEC collegiodibolzano@pec.cnpi.it
Homepage www.peritiindustriali.bz.it
Präsident | Presidente Helmuth Stuppner

Il Foglio informazioni esce 4 volte all'anno e
viene inviato gratuitamente a tutti gli iscritti al
Collegio. | Das Informationsblatt erscheint 4x
jährlich und wird kostenlos an alle Mitglieder
des Kollegiums verschickt.

Layout: www.cactus.bz



ag felicetti
prodotti per installazioni elettriche
produkte für elektroinstallationen

ag felicetti
prodotti per installazioni elettriche
produkte für elektroinstallationen

Via A. Nicolodi 15 · 39100 Bolzano (BZ)
A. Nicolodi Straße 15 · 39100 Bozen (BZ)
Tel. +39 0471 40 20 48
Fax +39 0471 40 53 68
info@agfelicetti.it

Rappresentanze e vendite
all'ingrosso in Trentino Alto Adige
Vertretung und Großhandel
in Südtirol und Trentino



ELVEX **FATON** **OBO** **CHLORIDE** **COMAR** **HOCHIKI** **enke** **JU**
MOELLER **BETTERMANN**
ag **ag** **CHIZ** **dpf** **MENNEKES** **MEGAPOWER** **VAC** **ALCANTARA**
medium voltage voltage transformers

www.agfelicetti.it



Saluto del presidente Gruß des Präsidenten

Cari Colleghi,

in questi ultimi giorni mi hanno chiamato alcuni iscritti per chiedermi se è vera la notizia che, nell'ambito della "manovra finanziaria", diverse categorie professionali, quindi i rispettivi ordini e collegi debbano venire aboliti. Per la tranquillità di tutti vi dico che, per il momento, tutto resta come prima.

Secondo le informazioni che circolano, il Governo ha un anno di tempo per realizzare il progetto, respingerlo o attuarlo modificandolo in qualche modo.

Invece di attuare la nuova riforma di riordino degli ordini e dei collegi professionali, così come annunciato dal Ministro Alfano un anno fa, si pensa alla sua abolizione, ovvero alla totale liberalizzazione delle professioni. Ognuno pensi ciò che vuole dell'attuale Governo; il concetto delle dichiarazioni inaspettate e avventate, che gettano nel panico una gran parte della popolazione, ma nel nostro caso l'intera categoria delle professioni intellettuali, e questo solo per sviare l'attenzione da altri problemi, non fa parte di una politica di governo responsabile e consapevole, sulla quale fare progetti e costruire. Si vedrà ciò che ci riserverà l'immediato futuro, ma io credo che l'annuncio della soppressione di diversi ordini e collegi professionali, possa avere anche un effetto positivo. Perché i nostri rappresentanti devono prendere coscienza che è necessario lavorare intensamente alla realizzazione della prevista riforma delle professioni.

Ovviamente sono consapevole che la realizzazione delle riforme non dipenda solo dai collegi professionali ma che possa essere realizzata solo a livello politico. Non ho una soluzione certa da offrire, ma deve essere lecito chiedersi se almeno i vertici della politica hanno delle idee chiare su cosa ci riserverà il futuro.

In passato c'è qualcosa che è decollato e sono state concepite alcune idee come "Oupi", "Cogepapi", alcune sono state messe in atto mentre altre sono state per il momento accantonate.

Però programmi concreti, per quanto ne so, non ce ne sono.

Non saprei dare una risposta ai miei colleghi iscritti sulle seguenti domande che riguardano il futuro della nostra categoria professionale:

Liebe Kollegen,

In diesen Tagen haben mich einige Kollegen angerufen, um die Frage an mich zu richten, was es mit der Meldung, dass im Rahmen der „manovra finanziaria“ verschiedene Berufskategorien, Kammern und Kollegien abgeschafft werden sollen, auf sich hat. Zur Beruhigung: vorerst bleibt alles beim Alten.

Laut allgemeinen Informationen hat die Regierung ein Jahr Zeit, das Vorhaben umzusetzen, zu verwerfen oder, in irgendeiner Art abgeändert, zu verwirklichen.

Anstatt die Neuordnung der Reform der Berufskammern und –kollegien, so wie von Minister Alfano vor einem Jahr angekündigt, zu verabschieden, denkt man ein Jahr danach an deren Abschaffung, beziehungsweise an deren komplette Liberalisierung. Man kann über die momentane Regierung denken wie man will; das Prinzip der kurzfristigen, unüberlegten Ankündigungen, die einen großen Teil der Bevölkerung im Allgemeinen, in unserem Falle aber speziell die gesamte Kategorie der intellektuellen Berufe aufschreckt, und zwar nur um von anderen Problemen abzulenken, ist keine verantwortungsbewusste Regierungspolitik, auf die man bauen und mit der man vorplanen kann. Man wird sehen was die nahe Zukunft bringt, ich glaube aber, die Ankündigung, verschiedene Berufskammern und Kollegien abzuschaffen, könnte auch eine positive Wirkung haben. Denn unseren Vertretern muss bewusst werden, dass an der Verwirklichung der anstehenden Berufsreformen mit allem Druck gearbeitet werden muss.

Natürlich ist mir klar, dass die Umsetzung der Reformen nicht nur von den Berufskollegien alleine abhängt, sondern diese nur durch die Politik erfolgt. Ich besitze kein Erfolgskonzept, das ich anbieten kann, trotzdem muss es aber erlaubt sein nachzufragen, ob Führungsspitzen mindestens klare Vorstellungen über die mögliche Zukunft haben.

In der Vergangenheit wurde einiges in die Wege geleitet und es wurden auch einige Ideen wie „Oupi“, „Cogepapi“ geboren, die teils operativ und teils auf Eis gelegt wurden. Jedoch konkrete Vorstellungen und Richtlinien gibt es meines Wissens nicht.

Auf die folgenden Fragen, welche die Zukunft unserer Berufskategorie betreffen, könnte ich meinen eingeschriebenen Mitgliedern keine Antwort geben:



- ☞ Con la nuova riforma scolastica, i futuri diplomati agli istituti tecnici potranno svolgere dopo la maturità un praticantato, accedere all'esame di abilitazione e iscriversi al nostro albo?
- ☞ Se ciò fosse possibile, dove potranno iscriversi i diplomati della specializzazione in edilizia, da noi o dai Geometri?
- ☞ Con che occhi vediamo questo Its (Istituto tecnico superiore) in relazione ai nostri albi professionali?
- ☞ La tanto voluta realizzazione dell'albo unico delle professioni tecniche diventerà un albo che riunirà gli iscritti dei singoli Collegi dei Geometri, Periti Agrari e Periti Industriali e nel quale confluiranno i laureati triennali, o sarà l'albo dei laureati triennali al quale verranno annessi gli iscritti ai Collegi preesistenti dei Geometri, dei Periti agrari e dei Periti industriali con le relative competenze?

Non ho risposta a queste domande e non so neanche se i nostri rappresentanti a Roma ne abbiano una. Il dato di fatto è che il Governo sta prendendo importanti decisioni che ci riguardano direttamente senza consultarci. Dobbiamo quindi essere consapevoli che fare previsioni, prendere tempo e sperare in una costellazione politica più favorevole può diventare pericoloso.

L'ultima volta che ci siamo visti è stato in occasione dell'Assemblea Generale del 28 aprile scorso. L'idea di cui vi avevo scritto nel precedente Foglio Informazioni di coinvolgere gli iscritti stessi nelle scelte politiche e operative del Consiglio, si è rivelata giusta. Grazie alla discussione piuttosto vivace e ai Vostri numerosi stimoli è già stato riformulato il sistema di determinazione ed assegnazione dei crediti formativi. Si è già svolto un primo corso per mediatori insieme al Collegio di Trento. Cinque nostri iscritti hanno concluso con successo questo corso e ora possono esercitare come mediatori.

In autunno verrà organizzato un secondo corso del quale verrete certamente informati. La collaborazione nell'ambito del neonato Comitato Regionale delle Province di Trento e Bolzano sta funzionando egregiamente. Del coordinamento è stato incaricato il Collega di Trento Maurizio Paissan. Si pensa di continuare a collaborare con Trento nell'ambito della mediazione, di intensificare insieme la formazione continua e di sfruttare le rispettive sinergie per migliorare il lavoro di entrambi i Collegi.

Ovviamente continuerò a tenervi aggiornati sugli sviluppi e colgo l'occasione per augurarvi buone vacanze.

Per. Ind. Helmuth Stuppner
Presidente

- ☞ Können mit der neuen Schulreform zukünftige Absolventen der technischen Oberschulen weiterhin nach der Matura ein Berufspraktikum absolvieren, zum Staatsexamen antreten und in unser Album eingetragen werden?
- ☞ Wenn ja, wo können sich die Absolventen „Bauwesen“ eintragen, bei uns oder bei den Geometern?
- ☞ Wie sieht man die Entwicklung und das „Its“ (Istituto tecnico superiore) im Zusammenhang mit unseren Berufsalben?
- ☞ Soll die angestrebte Verwirklichung des gemeinsamen Albums der technischen Berufe ein Zusammenschluss der einzelnen Kollegien der Geometer, Periti Agrari und Periti Industriali werden, in welches die dreijährigen Universitätsabgänger eingebunden werden, oder sollte dieses Album das Album jener mit dreijährigem Laureat werden, in das die bestehenden Berufskollegien der Geometer, Periti Agrari und Periti Industriali mit entsprechenden Kompetenzen eingebunden werden?

Auf diese Fragen habe ich keine Antwort und ob unsere Vertreter in Rom eine haben, weiß ich nicht. Tatsache ist aber, dass die Regierung, ohne uns um unsere Meinung zu fragen, schwerwiegende Entscheidungen trifft, die uns ganz konkret betreffen. Somit muss uns bewusst sein, dass taktieren, abwarten und auf bessere politische Konstellationen zu hoffen gefährlich werden kann.

Das letzte Mal sahen wir uns bei der Vollversammlung am 28. April. Die Idee, die ich im letzten Mitteilungsblatt angekündigt habe, die Eingeschriebenen selbst in die Meinungsbildung des Vorstandes einzubinden, stellte sich als richtig heraus. Durch die teils rege Diskussion wurde in der Zwischenzeit, auf eure vielen Anregungen hin, die Bestimmung und Vergabe der Weiterbildungsguthaben neu geregelt. Ein erster Vorbereitungskurs der Mediation wurde mit dem Kollegium Trient abgehalten. Diesen Kurs haben fünf unserer Eingeschriebenen mit Erfolg abgeschlossen und können als Mediatoren operativ werden.

Im Herbst wird ein weiterer Kurs, über den ihr noch informiert werdet, organisiert. Die Zusammenarbeit im Rahmen des regionalen Komitees der Provinzen Bozen und Trient läuft zurzeit gut. Die Koordination des Komitees hat Kollege Maurizio Paissan übernommen. Man gedenkt, im Bereich der Mediation weiter mit Trient zusammen zu arbeiten, die Weiterbildung gemeinsam zu intensivieren und somit den Grundgedanken der Ausnützung von Synergien zur Verbesserung der Arbeit der einzelnen Kollegien zu verwirklichen.

Ich werde euch natürlich auch in Zukunft über neue Entwicklungen auf dem Laufenden halten und wünsche euch schöne erholsame Ferien.

Per. Ind. Helmuth Stuppner
Präsident



Informazioni | Mitteilungen

UDIENZA PRESIDENTE

Il Presidente è a disposizione degli iscritti il venerdì mattina dalle ore 11.00.

Per appuntamento rivolgersi alla Segreteria.

CONSULENZA LEGALE

È stata sottoscritta una convenzione con lo studio legale dell'avv. Peter Paul Brugger. Se qualcuno fosse interessato a questo servizio, può rivolgersi alla nostra Segreteria per fissare un appuntamento e per altre eventuali informazioni.

CHIUSURA ESTIVA

La Segreteria del Collegio rimarrà chiusa dal 10 al 26 agosto 2011.

PRÄSIDENTENSPRECHSTUNDE

Der Präsident steht freitags ab 11.00 Uhr für die Eingetragenen zur Verfügung.

Für einen Termin wenden Sie sich bitte an das Sekretariat.

RECHTSBERATUNG

Es wurde mit der Rechtsanwaltskanzlei Dr. Brugger eine Konvention unterzeichnet. Sollte jemand an diesem Dienst interessiert sein, so kann er sich für weitere Informationen an unser Sekretariat wenden und einen Termin vereinbaren.

SOMMERFERIEN

Das Sekretariat des Kollegiums ist vom 10. bis 26. August 2011 geschlossen.

Nuove linee guida 2011 | Neue Richtlinien 2011

Per. Ind. Giovanni Quaglio

Dopo diversi anni dall'inserimento del programma di formazione continua, anche in base alle esperienze maturate durante questi anni, e con l'intento di semplificare le procedure e la gestione, è stato deciso di aggiornare le nostre linee guida. La semplificazione attuata consente principalmente di superare le difficoltà legate all'assegnazione dei crediti previsti per ogni evento formativo, e di gestire al meglio l'obbligatorietà dei crediti formativi relativi alla deontologia professionale.

Ci si è accorti, dopo anni di valutazione dei corsi di formazione, che il sistema di attribuzione dei crediti era troppo discrezionale. Spesso ci siamo trovati a valutare un corso di formazione, assegnando i relativi crediti, senza naturalmente averlo potuto frequentare e di fatto giudicandone la bontà o meno senza conoscerlo. Inoltre la valutazione dell'aspetto commerciale del corso, dal quale discendeva l'assegnazione alla categoria dei corsi di formazione o degli eventi formativi, era spesso difficile con la conseguenza che si poteva incorrere in errori di valutazione, sottostimando o sovrastimando l'evento analizzato. Per questa ragione, anche raccogliendo i pareri positivi alla proposta

Per. Ind. Giovanni Quaglio

Einige Jahre nach Einführung des Programms der ständigen Weiterbildung wurde, auf Grund der gemachten Erfahrungen und um die Umsetzung zu vereinfachen, beschlossen, die Richtlinien zu erneuern. Die Vereinfachung sollte vor allem die Schwierigkeiten bei der Vergabe von Guthaben für Fortbildungsveranstaltungen beseitigen und die Problematik bezüglich der Pflicht, einen Teil der Guthaben durch Kurse im Bereich Berufsethik/Deontologia zu erlangen, lösen.

Nach jahrelanger Erfahrung bei der Bewertung von Fortbildungsveranstaltungen sind wir zum Schluss gekommen, dass diese zu sehr nach subjektivem Ermessen erfolgt ist. Oft mussten wir einen Kurs bewerten und Guthaben vergeben, ohne ihn besucht zu haben oder zu kennen.

Schwierigkeiten bestanden auch darin, zu erkennen, zu welchem Teil eine Veranstaltung wirklich Fortbildungscharakter aufwies und wie stark der Werbeaspekt im Vordergrund lag. So konnte es passieren, dass ein Kurs über- oder unterbewertet wurde. Deshalb, und auch auf Grund der zustimmenden Äußerungen vieler von euch auf der letzten Vollversammlung, wurde beschlossen,



espressi in assemblea, è stato deciso di semplificare notevolmente la gestione dei crediti assegnando un credito per ogni ora di formazione, indipendentemente dal tipo di evento, che sia corso di formazione o evento formativo. Verranno quindi considerate solo le ore effettive di lezione (escluse quindi registrazioni e pause) arrotondando per difetto, se inferiore a 30 minuti e per eccesso se pari o superiore ai 30 minuti). Questo tipo di valutazione si applica a tutti i corsi sostenuti a partire dal 1 gennaio 2011. Si occuperà direttamente il Collegio dell'aggiornamento della documentazione che eventualmente l'iscritto avrà già inviato. Sono personalmente convinto che questa soluzione, oltre che muoversi nel solco di quanto fatto da altri ordini professionali (1 credito per ogni ora), sia di fatto la più corretta, lasciando al professionista la libertà di scegliere gli eventi che lui ritiene interessanti, prescindendo dal tipo degli stessi, e avendo la garanzia che a pari impegno orario corrisponderà pari quantità in crediti.

Sempre in tema di crediti formativi è stato stabilito che avrà valore di 3 crediti anche la partecipazione a eventi organizzati dal collegio quali: assemblea annuale degli iscritti, commissioni tecniche interne, Eppincontri ecc., questo anche al fine di coinvolgere maggiormente gli iscritti nella gestione del Collegio.

E' stato inoltre modificato l'articolo 10 del nostro regolamento indicando che la quota dei crediti, non inferiore a 10, che sarà ottenuta mediante la partecipazione ad eventi, che abbiano ad oggetto materie di ordinamento, deontologia e tariffa professionale dovrà essere conseguita preferibilmente nel primo biennio. Questo perché purtroppo ci si è accorti che non tutti gli anni è possibile organizzare un corso di deontologia, anche a causa del basso numero di iscritti, e che quindi in parte la causa del mancato raggiungimento della quota minima dei crediti dell'iscritto è del Collegio stesso. Per questa ragione sia dal biennio iniziato quest'anno che da quello in corso, è possibile avere l'attestazione della formazione continua anche con il numero di crediti pari a 40 non comprensivi della deontologia professionale. Corso che comunque deve essere effettuato, possibilmente nel biennio successivo. Ad ulteriore semplificazione è stato deciso che chi ha partecipato ad un corso preparatorio per l'esame di abilitazione non deve ottenere la quota di 10 crediti relativi alla deontologia professionale, in quanto questa è già materia del corso.

In allegato trovate la tabella riepilogativa dei crediti, mentre sul nostro sito sono disponibili le linee guida complete.

Per il perito Industriale la formazione continua è sempre stata un obbligo morale e una necessità per essere adeguato al progresso tecnico, e il regolamen-

to la Vergabe der Fortbildungsguthaben erheblich zu vereinfachen. Es wird in Zukunft ein Punkt pro Weiterbildungsstunde vergeben, unabhängig von der Art der Veranstaltung, Kurs, Tagung oder Seminar. Es werden nur die effektiven Unterrichtsstunden anerkannt. Registrierung und Pausen werden abgezogen, wobei Bruchteile von Stunden ab 30 Minuten aufgerundet, bei weniger als 30 Minuten abgerundet werden. Diese Bewertung gilt für alle besuchten Veranstaltungen ab 1. Januar 2011. Bereits eingereichte Unterlagen, welche in diesen Zeitraum fallen, werden vom Kollegium automatisch berichtigt. Ich persönlich bin davon überzeugt, dass diese Lösung (1 Guthaben pro Stunde), die übrigens auch schon von anderen Kollegien angewandt wird, die korrekteste ist. Sie erlaubt es dem Freiberufler, jene Veranstaltungen zu besuchen, die ihn interessieren, mit der Gewissheit, für die aufgebrauchte Zeit auch die entsprechenden Fortbildungsguthaben zu erhalten.

Außerdem wurde, immer im Bereich Fortbildungsguthaben, beschlossen, dass für die Teilnahme an Veranstaltungen, die vom Kollegium organisiert werden, z. B. Vollversammlung, Treffen der internen technischen Kommissionen, EPPI-Informationstreffen usw., 3 Fortbildungsguthaben anerkannt werden. Dies auch als Anreiz für die Eingeschriebenen, sich mehr im Kollegium einzubringen.

Es wurde auch der Artikel 10 der Richtlinie, der besagt, dass nicht weniger als 10 Guthaben durch Teilnahme an Kursen über Berufsordnung, Berufsethik und Tarife erlangt werden müssen, dahingehend abgeändert, dass diese Punkte vorzugsweise im ersten Biennium erlangt werden sollten. Dies weil wir erkannt haben, dass es uns nicht möglich ist, jedes Jahr einen Kurs über Berufsethik zu organisieren, auch wegen zu niedriger Teilnehmerzahl. Wir sind uns bewusst, dass dadurch die Schuld auch beim Kollegium liegt, wenn die erforderlichen Fortbildungsguthaben vom Eingeschriebenen nicht erreicht werden konnten. Deshalb erhalten für die Biennien, welche dieses oder letztes Jahr begonnen haben, auch jene die Bescheinigung über die ständige Weiterbildung, welche die 40 Guthabepunkte ohne Kurs über Berufsethik erreicht haben. Dieser Kurs sollte dann aber möglichst im darauffolgenden Biennium besucht werden. Als weitere Erleichterung wurde beschlossen, dass jene, die den Vorbereitungskurs für die Befähigungsprüfung besucht haben, von den 10 Guthaben im Bereich Berufsethik befreit sind, da dieses Thema bereits im Vorbereitungskurs behandelt wurde.

Im Anhang findet ihr die Tabelle mit den Vergabekriterien der Guthabepunkte, auf unserer Internetseite die gesamte Richtlinie.

Die ständige Weiterbildung war für den Perito Industriale schon immer eine moralische Pflicht und auch notwendig, um sich dem technischen Fortschritt anzu-



to di formazione continua non fa che riconoscere e regolamentare ciò che spesso già esisteva. Queste ulteriori modifiche, derivate dall'esperienza di questi anni, semplificheranno e renderanno ancora più credibile il nostro concetto di attestazione della formazione continua.

passen. Die bezüglichlichen Richtlinien sind lediglich dafür da, um das zu reglementieren und anzuerkennen, was für viele schon in Vergangenheit selbstverständlich war. Diese weiteren Abänderungen, die durch die Erfahrungen der letzten Jahre nötig geworden waren, vereinfachen die Organisation und erhöhen die Glaubwürdigkeit bei der Vergabe der Bescheinigungen über die ständige Weiterbildung.

Allegato 1

Attività di formazione continua e attribuzione dei crediti formativi

N.	ATTIVITÀ DI FORMAZIONE CONTINUA	CREDITI ATTRIBUITI	NOTE ESPLICATIVE
1	Partecipazione a corsi di formazione/aggiornamento	1 credito per ogni ora di formazione	Si considerano solo le ore effettive di lezione (escluse quindi registrazioni e pause) arrotondando per difetto, se inferiore a 30 minuti e per eccesso se pari o superiore ai 30 minuti)
2	Partecipazione a corsi di informazione/comunicazione complementari all'attività professionale.	1 credito per ogni ora di formazione	Si considerano solo le ore effettive di lezione (escluse quindi registrazioni e pause) arrotondando per difetto, se inferiore a 30 minuti e per eccesso se pari o superiore ai 30 minuti)
3	Partecipazione a corsi di perfezionamento a contenuto tecnico-scientifico, tenuti da organismi di ricerca, istruzione e formazione e corsi gestiti dai consorzi IFTS, enti pubblici e/o privati.	1 credito per ogni ora di formazione	Si considerano solo le ore effettive di lezione (escluse quindi registrazioni e pause) arrotondando per difetto, se inferiore a 30 minuti e per eccesso se pari o superiore ai 30 minuti)
4	Partecipazione a convegni di aggiornamento o incontri tecnici.	1 credito per ogni ora di formazione	Si considerano solo le ore effettive di lezione (escluse quindi registrazioni e pause) arrotondando per difetto, se inferiore a 30 minuti e per eccesso se pari o superiore ai 30 minuti)
5	Docenza e/o direzione a corsi di formazione tecnica	1 credito per ciascuna ora di docenza fino ad un massimo di 20 crediti	Docenza in corsi di formazione come intesi ai punti 1, 2 e 3.
6	Attività di relatore in convegni	1 credito per ciascuna ora fino a un massimo di 4 crediti per ogni evento	Attività di relatore in convegni come indicato al punto 4.
7	Redazione e pubblicazione di libri e di articoli su riviste specializzate	a) Fino a 10 crediti per pubblicazione; b) Fino a 20 crediti per ciascun libro.	I crediti verranno assegnati dal Consiglio Direttivo in base a quanto pubblicato, alla sua importanza e al pregio del lavoro.
8	Corsi di specializzazione presso Università statali o legalmente riconosciute	10 crediti per anno di frequenza	
9	Partecipazione ai gruppi di lavoro ed alle commissioni tecniche degli organismi di rappresentanza della Categoria	5 crediti per ogni evento	In questa categoria rientra la partecipazione a commissioni tecniche a livello triveneto o nazionale.
10	Partecipazione a lavori di organismi o commissioni di studio (UNI, CEI, ISO, CTI, etc.) in Italia o all'estero	10 crediti per ogni evento	
11	Formazione svolta a favore di praticanti o tirocinanti universitari nell'ambito della propria attività professionale	5 crediti per ogni praticante o tirocinante universitario presente nello studio del professionista per un periodo non inferiore 6 mesi	
12	Partecipazione, in qualità di commissario, agli esami di abilitazione per l'esercizio della professione di Perito Industriale	10 crediti	
13	Partecipazione a eventi organizzati dal collegio quali: assemblea annuale degli iscritti, commissioni tecniche interne, eppincontri ecc.	3 crediti per ogni evento fino ad un massimo di 12 crediti per biennio	



Fortbildungstätigkeit und Anerkennung der Fortbildungsguthaben

Nr.	FORTBILDUNG	GUTHABEN	ERKLÄRUNGEN
1	Teilnahme an Fortbildungskursen	1 Punkt Guthaben für jede Fortbildungsstunde	Es werden nur die effektiven Unterrichtsstunden anerkannt (Registrierung und Pausen werden also abgezogen). Bruchteile von Stunden werden bei weniger als 30 Minuten abgerundet, bei 30 oder mehr Minuten aufgerundet.
2	Teilnahme an berufsergänzenden Informationskursen.	1 Punkt Guthaben für jede Fortbildungsstunde	Es werden nur die effektiven Unterrichtsstunden anerkannt (Registrierung und Pausen werden also abgezogen). Bruchteile von Stunden werden bei weniger als 30 Minuten abgerundet, bei 30 oder mehr Minuten aufgerundet.
3	Teilnahme an technisch- wissenschaftlichen Spezialisierungskursen, welche von Forschungs- und Weiterbildungsinstituten abgehalten werden, sowie vom IFTS (istruzione e formazione tecnica superiore), öffentlichen Ämtern oder Privaten.	1 Punkt Guthaben für jede Fortbildungsstunde	Es werden nur die effektiven Unterrichtsstunden anerkannt (Registrierung und Pausen werden also abgezogen). Bruchteile von Stunden werden bei weniger als 30 Minuten abgerundet, bei 30 oder mehr Minuten aufgerundet.
4	Teilnahme an Tagungen oder technischen Treffen.	1 Punkt Guthaben für jede Fortbildungsstunde	Es werden nur die effektiven Unterrichtsstunden anerkannt (Registrierung und Pausen werden also abgezogen). Bruchteile von Stunden werden bei weniger als 30 Minuten abgerundet, bei 30 oder mehr Minuten aufgerundet.
5	Lehrtätigkeit bei oder Leitung von technischen Fortbildungskursen.	1 Punkt Guthaben pro Lehrstunde bis max. 20 Punkte	Lehrtätigkeit bei Fortbildungskursen laut Punkten 1, 2 und 3.
6	Tätigkeit als Referent bei Tagungen	1 Punkt Guthaben pro Lehrstunde bis max. 4 Punkte Guthaben pro Veranstaltung	Tätigkeit als Referent bei Tagungen laut Punkt 4.
7	Verfassung und Veröffentlichung von Büchern und von Artikeln in Fachzeitschriften.	a) Bis zu 10 Punkte Guthaben pro Veröffentlichung b) Bis zu 20 Punkte Guthaben pro Buch	Die Guthaben werden vom leitenden Vorstand vergeben, auf Grund der Wichtigkeit und des Wertes dessen, was veröffentlicht wurde
8	Spezialisierungskurse an staatlichen oder staatlich anerkannten Universitäten	10 Punkte Guthaben pro abgeschlossenes Jahr	
9	Mitarbeit in Arbeitsgruppen und technischen Kommissionen der Berufsgruppe	5 Punkte Guthaben pro Veranstaltung	In diesen Bereich fällt die Teilnahme an technischen Kommissionen auf Triveneto- oder Staatsebene.
10	Mitarbeit in Instituten oder Studienkommissionen im In- und Ausland (UNI, CEI, ISO, CTI, usw.)	10 Punkte Guthaben pro Veranstaltung	
11	Fortbildung zugunsten von Praktikanten oder Universitätspraktikanten im Rahmen der eigenen Tätigkeit	5 Punkte Guthaben für jeden Praktikanten oder Universitätspraktikanten, der für mindestens 6 Monate ausgebildet wird	
12	Mitarbeit als Prüfungskommissär bei den Befähigungsprüfungen für die Ausübung der Tätigkeit als Perito Industriale	10 Punkte Guthaben	
13	Teilnahme an Veranstaltungen, die vom Kollegium organisiert werden, z.B. Mitgliedervollversammlung, interne technische Kommissionen, EPPI-Treffen usw.	3 Punkte Guthaben pro Veranstaltung bis zu max. 12 Punkte pro Biennium	



Das neue Mediationsverfahren laut dem gesetzesvertretenden Dekret vom 04.03.2010 Nr.28

RA. Dr. Peter Paul Brugger

Das gesetzesvertretende Dekret Nr. 28/2010, das die sog. Mediation bei bestimmten genau angeführten Verfahren und Materien obligatorisch vorsieht, ist am 20.03.2011 in Kraft getreten.

Art. 5. Abs. 1 sah in seiner ursprünglichen Fassung die vorherige verpflichtende Mediation in folgenden Rechtmaterien vor:

- ☞ Streitigkeiten auf dem Gebiet des Wohneigentums (Angelegenheiten des Kondominiums),
- ☞ Angelegenheiten der Realrechte,
- ☞ Teilungsverfahren,
- ☞ Erbschaftsangelegenheiten,
- ☞ Familienvereinbarungen,
- ☞ Mietangelegenheiten,
- ☞ Leihgabe und Pacht von Betrieben,
- ☞ Schadenersatz aufgrund von Verkehrsunfällen,
- ☞ Haftung und Verantwortung der Ärzte,
- ☞ Haftung und Verantwortung wegen Verleumdung durch Medien und anderen Veröffentlichungen,
- ☞ Versicherungsverträge, Bank- und Finanzierungsverträge.

Der Gesetzgeber hat kurz vor Inkrafttreten der neuen Bestimmung beschlossen, die Anwendung der Vorschriften des Art. 5 für Streitigkeiten auf dem Gebiet des Wohneigentums (sog. "Kondominiumsangelegenheiten") und für Schadenersatzforderungen aufgrund von Verkehrsunfällen auf den 20.3.2012 zu verschieben (vgl. Art. 16 decies der Verordnung Nr. 225/2010, umgewandelt in Gesetz Nr. 10/2011, veröffentlicht im Gesetzblatt Nr. 47 vom 26.02.2011).

Die neuen Regeln

Die Durchführung dieses neuen, zwingend vorgesehenen Mediationsverfahrens ist in den oben erwähnten Rechtsbereichen als sog. Prozessvoraussetzung anzusehen, das heißt man darf kein Gerichtsverfahren in den erwähnten Bereichen einleiten, bevor nicht das Schlichtungsverfahren durchgeführt wurde, wobei diese "prozesshemmende" Regelung bereits in anderen Bereichen der ital. Rechtsordnung vorgesehen war, wie z.B. bei Arbeitsstreitigkeiten und bei landwirtschaftlichen Pachtstreitigkeiten.

Das neue Verfahren ist relativ einfach: jeder Bürger kann selbst den Mediationsantrag bei einer der ca. 180 vom Justizministerium zugelassenen Mediationsstellen einbringen. Er kann sich hierfür aber auch an einen Anwalt wenden.

Hervorzuheben ist aber, dass Art. 4 des erwähnten Dekretes Nr. 28/2010 dem Anwalt verpflichtend vorschreibt, seine Mandanten auf jeden Fall darauf hinzuweisen, den Streit vorab mit einer Mediation regeln zu können.

Wenn der Anwalt diese Mitteilung unterlässt, so kann sein Auftrag mit dem Mandanten annulliert werden: die diesbezügliche Mitteilung muss jedenfalls schriftlich erfolgen, wobei der Klient ausdrücklich auf die Vorteile des Mediationsverfahrens hinzuweisen ist.

Die für die Durchführung der Mediation zugelassenen Organisationen sind auf der Webseite des Justizministeriums angeführt, wobei für die Provinz Bozen-Südtirol anfangs nur die Schlichtungsstelle der Handelskammer operativ war.

Mit der Vorlage des Mediationsantrages ist die Fixgebühr von 40 Euro zu entrichten und innerhalb von zwei Wochen wird die ausgewählte Mediationsstelle die Gegenpartei vorladen. Der Mediator hat die Aufgabe eine Regelung herbeizuführen, die am besten dazu geeignet ist, die Interessen beider Seiten zu schützen. Das Mediationsverfahren muss innerhalb von 4 Monaten abgeschlossen werden. Gelingt eine Mediation oder Schlichtung wird das Verfahren abgeschlossen, gelingt sie nicht, kann jede der Parteien die ordentliche Gerichtsbarkeit anrufen.

Das Mediationsverfahren kann wie folgt enden:

- ☞ mit einer einvernehmlichen Einigung der Parteien;
- ☞ mit einer Einigung der Parteien auf Grund eines durch den Mediator formulierten Vergleichsvorschlages;
- ☞ mit dem Scheitern der Schlichtung;

Für den Fall, dass die Parteien eine einvernehmliche Einigung erzielen oder dem Vergleichsvorschlag des Mediators zustimmen, wird ein Protokoll erstellt, das von beiden Parteien und vom Mediator unterzeichnet werden muss.

Der Mediator bescheinigt dabei die Echtheit der Unterschriften. Falls jedoch die Einigung der Parteien den Abschluss eines Aktes betrifft, der laut Art. 2643 ZGB für öffentliche Register (z.B. Grundbuch) bestimmt ist, so ist für die Eintragung die Beglaubigung der Unterschriften auf dem Protokoll durch einen dazu ermächtigten Urkundenbeamten notwendig.

Diese Regelung erscheint auf den ersten Blick vielleicht unverständlich, ist aber durchaus berechtigt, denn bei diesen Eintragungen (z.B. Eigentumsübertragung) sind



eine Reihe von Sonderbestimmungen zu befolgen, hauptsächlich steuer-rechtlicher Natur, deren Kenntnis ein besonderes Fachwissen der Urkundenbeamten erfordert.

Das Protokoll der Schlichtung wird im Sekretariat der zugelassenen Schlichtungsstelle hinterlegt und eine Ablichtung davon ist jenen Parteien auszufolgen, die sie verlangen.

Das Vergleichsprotokoll ist bis zu einem Wert von Euro 50.000,00 von der Registergebühr befreit und für den darüber liegenden Betrag ist die Gebühr geschuldet.

Voraussetzungen um das Amt des Mediators bekleiden zu können

Die Voraussetzungen um als Mediator diese neue gesetzliche Form der Schlichtung durchführen zu können sind sehr komplex und im Art. 4 des Ministerialdekretes Nr. 180/2010 aufgelistet. ¹

Die sog. Schlichter, die diese Befähigung vor Inkrafttreten des Ministerialdekretes Nr. 180/2010 erworben haben, müssen die in Art 20 des zit. Dekretes angeführten Voraussetzungen erfüllen, damit sie weiterhin das Amt des Mediators ausüben können. ²

Gerade die gesetzlichen Erfordernisse, die ein Mediator aufgrund dieser neuen Bestimmungen erfüllen muss, sind so umfangreich, dass die Anzahl dieser Mediatoren derzeit viel zu gering ist: deshalb können diese vom Gesetz vorgesehenen Schlichtungsverfahren auch noch kaum beansprucht werden.

Die Kosten des Mediationsverfahrens

Die Kosten und Tarifsätze des Mediationsverfahrens wurden mit Ministerialdekret Nr. 180 vom 18.10.2010 des Justizministeriums bestimmt.

Man unterscheidet die Kosten für das Einleiten des Mediationsverfahrens und die Mediationsspesen ³ für die Durchführung des Mediationsverfahrens.

Die einheitliche Fixgebühr für das Einleiten des Verfahrens beträgt 40 Euro und muss von jeder Partei, die am Verfahren teilnimmt, entrichtet werden.

Der Antragsteller muss diese Gebühr bei Vorlage seines Antrages sofort entrichten. Die anderen Parteien können den Betrag erst dann bezahlen, wenn sie sich dem Mediationsverfahren anschließen.

Die Mediationsspesen für die gesamte Abwicklung des Mediationsverfahrens sind unterschiedlich hoch und hängen vom Streitwert ab, wie in der nachfolgenden Tabelle angeführt.

Die Fixgebühr von 40,00 Euro ist von den obigen Mediationsspesen in Abzug zu bringen. Es sind auch relativ komplizierte Bestimmungen über Erhöhungen und Ermäßigungen dieser Tarifsätze vorgesehen sowie

über die Fälligkeit der jeweiligen Zahlungen. Es gilt hervorzuheben, dass ein Drittel dieser Tarifsätze auch dann geschuldet ist, wenn sich keine der Parteien am Mediationsverfahren beteiligt und diese Beträge sind sogar gesamtschuldnerisch also zur ungeteilten Hand geschuldet, was bedeutet, dass im Falle der Zahlungsunfähigkeit einer der Parteien, die gesamten Kosten von der anderen Partei getragen werden müssen, was von vielen Kritikern dieser Bestimmungen als regelrechte Rechtsbeugung angesehen wird.

WERT DER STREITSACHE	SPESEN (FÜR JEDE PARTEI)
Bis zu 1.000 €	65 €
von 1.001 bis 5.000 €	130 €
von 5.001 bis 10.000 €	240 €
von 10.001 bis 25.000 €	360 €
von 25.001 bis 50.000 €	600 €
von 50.001 bis 250.000 €	1.000 €
von 250.001 bis 500.000 €	2.000 €
von 500.001 bis 2.500.000 €	3.800 €
von 2.500.001 bis 5.000.000 €	5.200 €
über 5.000.000 €	9.200 €

Die Vorteile des neuen Mediationsverfahrens

Mit dieser neuen Regelung erhoffte sich der Gesetzgeber die derzeit in Italien behängenden ca. 5.000.000 Gerichtsverfahren zu verringern und den Bürgern schnellere und kostengünstigere Entscheidungen zu gewährleisten. Der Bürger kann sich tatsächlich eine Reihe von Kosten ersparen, da er im Falle eines positiven Ausgangs des Mediationsverfahrens auf jeden Fall der sog. Einheitsbeitrag (contributo unificato) sowie die Gerichts- und Verfahrenskosten entfallen.

Die Kostenfrage ist aber auch unter einem weiteren Aspekt nicht unerheblich, da im Falle eines Vergleichsangebotes, das von einer Partei abgelehnt, vom Gericht aber bestätigt wurde, das Gericht die Kosten auch der obsiegenden Partei anlasten kann, wenn diese, das mit Urteil bestätigte Schlichtungsangebot ausgeschlagen hat.

Die neuen Bestimmungen unterscheiden nun zwischen:

- ☞ verpflichtender Mediation
- ☞ fakultativer Mediation
- ☞ einvernehmlicher Mediation

Die **verpflichtende Mediation** bedeutet, dass ein Mediationsverfahren eingeleitet werden muss, dessen Durchführung, wie dies ausdrücklich im Gesetz vorgesehen ist, Bedingung für die Fortführung der Klage darstellt.



Im Sinne der neuen gesetzl. Bestimmungen ist also jeder der eine gerichtliche Klage in einer der oben genannten Materien erheben will, gesetzlich dazu verpflichtet, vorher das diesbezügliche Mediationsverfahren nicht nur zu beantragen, sondern dieses auch durchzuführen. In der Vergangenheit war es nämlich üblich, ein zwingend vorgesehenes Schlichtungsverfahren zwar ordnungsgemäß zu beantragen, dieses aber dann nicht mehr durchzuführen oder weiterzuverfolgen, was natürlich nicht dazu diente, Gerichtsverfahren zu vermeiden.

Die **fakultative Mediation** ist hingegen der Initiative der Parteien oder des Richters überlassen: im Sinne des Art. 2 des gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 28/2010 hat jeder das Recht, diese Form der Mediation zu beanspruchen und im Sinne des Artikel 5, zweiter Absatz desselben Dekretes, kann der Richter sogar noch in der zweiten Instanz, unter Berücksichtigung der Art der Streitsache, des Standes der Instruktion und des Parteienverhaltens, vor der Verhandlung der Schlussanträge, die Parteien einladen, eine Mediation durchzuführen.

Diese sog. fakultative Mediation findet auch die Zustimmung vieler Juristen, da sie dem Richter und den Streitparteien die Möglichkeit bietet, unabhängig von allfälligen Verfahrenseinreden eine wirklich gerechte Lösung der Streitangelegenheit herbeizuführen.

Gerade bei komplizierten technischen Auseinandersetzungen, wie z.B. im Bereich der Werkverträge, kann durch die Hilfestellung von qualifizierten Gutachtern in solchen Fällen viel eher, eine für beide Seiten, zufriedenstellende Lösung herbeigeführt werden, als durch eine zweifelhafte juristische Entscheidung.

Sinn und Zweck einer jeder Vergleichsvereinbarung muss ja bekanntlich eine für beide Seiten vorteilhafte und vernünftige Regelung ihrer gegenseitigen Ansprüche sein!

Unter der **einvernehmlichen Mediation** versteht man hingegen eine durch eine Vertragsklausel eigens vorgesehene Mediation: diese Form der Mediation überschneidet sich mit vertraglich vorgesehenen Schiedsgerichtsklauseln. Diese von verschiedenen Organismen bereits vorgesehenen Schlichtungsverfahren (Handelskammern usw.) haben sich in der Vergangenheit sehr bewährt: gerade die Schiedsordnung der Handelskammer stellt eine sehr gut strukturierte Alternative zur gerichtlichen Verfahrensordnung dar und hat sich als ein wertvolles Modell zur Beilegung von vielen Streitangelegenheiten herausgestellt. Es ist unverständlich, dass der Gesetzgeber nicht vermehrt diese bereits bestehende Alternative zur Vermeidung neuer Gerichtsverfahren ins Auge gefasst hat.

Die Nachteile des neuen Mediationsverfahrens

Viele Einwände der Juristenvereinigungen betreffen die verpflichtende Mediation und dies nicht zu Unrecht, da man ja bekanntlich keine Partei zu einem Vergleich zwingen kann und man gerade bei den Verfahren auf dem Gebiet von Teilungen und Erbschaftsangelegenheiten im Vorfeld viele technische Fragen klären muss, was unmöglich innerhalb von 4 Monaten erfolgen kann. Man denke an die sehr komplexen Gutachten zur Teilbarkeit und Bewertung von Nachlassvermögen.

Es gibt also eine Reihe von Verfahren, bei denen die verpflichtende Mediation kaum Chancen auf Erfolg haben kann. Bei der verpflichtenden Mediation sind in bestimmten Fällen sogar Nachteile und zusätzliche Kosten für jene Streitpartei vorgesehen, die den Mediationsvorschlag ausgeschlagen hat: deshalb erscheint diese Form der Mediation dem Präsidenten des nationalen Anwälteverbandes Oua, Dr. Maurizio de Tilla, als unzureichendes und ungeeignetes Mittel, die Absicht des Gesetzgebers zu erfüllen, nämlich den Bürgern Kosten zu ersparen und die Gerichte zu entlasten. Genau das Gegenteil wird nämlich in vielen Fällen eintreten: die Kosten werden bei einer gescheiterten verpflichtenden Mediation sogar noch zunehmen und in Zukunft werden mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit in diesen Materien vermehrt Dringlichkeitsanträge bei Gericht vorgelegt werden, was sogar zu einer zusätzlichen Belastung des Justizapparates führen wird.

Auch bei der derzeitigen Regelung der verpflichtenden Mediation haben die Juristen nämlich in den engen Maschen der neuen gesetzlichen Vorgaben dieses "Schlupfloch" entdeckt: die Beantragung und Gewährung von dringenden und Sicherungsmaßnahmen ist nämlich nach wie vor in allen gesetzlichen Bereichen vollkommen zulässig!

Resümee

Das italienische Verfassungsgericht hat über die Verfassungswidrigkeit dieses erst jüngst in Kraft getretenen obligatorischen Mediationsverfahrens zu entscheiden. Dies gilt insbesondere für die Bestimmung, wonach zwingend der Mediationsversuch durchzuführen ist und erst danach Klage vor dem Zivilgericht erhoben werden kann. Darin könnte eine Verletzung des verfassungsmäßig garantierten Anspruchs auf freien Zugang zu Gerichten liegen (Art. 24 Ital. Verfassung).

In den kommenden Wochen ist mit einer Entscheidung des italienischen Verfassungsgerichtshofes zu dieser Frage zu rechnen. Da es möglich ist, dass das Verfassungsgericht den Zwang zum Mediationsverfahren für verfassungswidrig erklärt, stehen die Parteien, die einen Anspruch klageweise durchsetzen wollen und nach geltendem Recht zuvor eine Media-



tion versuchen müssen, vor einem unüberwindbaren Dilemma: sollen sie dieses neue Mediationsverfahren in Anspruch nehmen, oder die Angelegenheit bis zur Entscheidung des Verfassungsgerichts einfach ruhenlassen? Dies gilt insbesondere dann, wenn es sehr wahrscheinlich ist, dass eine Mediation zu keinem Ergebnis führen wird und lediglich weitere Kosten verursacht.

Es wurde mit der Rechtsanwaltskanzlei Dr. Brugger eine Konvention unterzeichnet. Sollte jemand an diesem Dienst interessiert sein, so kann er sich für weitere Informationen an unser Sekretariat wenden und einen Termin vereinbaren.

¹ Secondo l'art. 4 D.M. 180/2010. i mediatori:

- a) devono possedere un titolo di studio non inferiore al diploma di laurea universitaria triennale ovvero, in alternativa devono essere iscritti a un ordine o collegio professionale;
 - b) devono essere in possesso di una specifica formazione e di uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base all'articolo 18 dello stesso decreto;
 - c) devono possedere i seguenti requisiti di onorabilità:
 - a. non avere riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa;
 - b. non essere incorso nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
 - c. non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
 - d. non avere riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento;
 - d) i soli mediatori esperti nella materia internazionale devono inoltre essere in possesso di documentazione idonea a comprovare le conoscenze linguistiche.
- Ai sensi dell'art. 18 D.M. 180/2010, il percorso formativo per i mediatori, predisposto da enti di formazione accreditati presso il Ministero della Giustizia
- deve avere una durata complessiva non inferiore a 50 ore,
 - deve essere articolato in corsi teorici e pratici, con un massimo di trenta partecipanti per corso, comprensivi di sessioni simulate partecipate dai discenti, e in una prova finale di valutazione della durata minima di quattro ore, articolata distintamente per la parte teorica e pratica.
- I corsi teorici e pratici devono avere per oggetto le seguenti materie:

normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di mediazione e conciliazione, metodologia delle procedure facilitative e aggiudicative di negoziazione e di mediazione e relative tecniche di gestione del conflitto e di interazione comunicativa, anche con riferimento alla mediazione demandata dal giudice, efficacia e operatività delle clausole contrattuali di mediazione e conciliazione, forma, contenuto ed effetti della domanda di mediazione e dell'accordo di conciliazione, compiti e responsabilità del mediatore.

Il percorso di aggiornamento formativo, di durata complessiva non inferiore a 18 ore biennali, deve essere articolato in corsi teorici e pratici avanzati, comprensivi di sessioni simulate partecipate dai discenti ovvero, in alternativa, di sessioni di mediazione; i corsi di aggiornamento devono avere per oggetto le materie di cui sopra.

² I mediatori abilitati a prestare la loro opera presso gli organismi di cui al comma 1 devono acquisire, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i requisiti anche formativi in esso previsti per l'esercizio della mediazione o, in alternativa, attestare di aver svolto almeno venti procedure di mediazione, conciliazione o negoziazione volontaria e paritetica, in qualsiasi materia, di cui almeno cinque concluse con successo anche parziale. Gli stessi mediatori, fino alla scadenza dei sei mesi di cui al periodo precedente, possono continuare a esercitare l'attività di mediazione. Dell'avvenuta acquisizione dei requisiti gli organismi di cui al comma 1 danno immediata comunicazione al responsabile.

³ Auch Mediationsgebühr genannt!

Il commercialista | Der Wirtschaftsberater

Detrazione del 55% per il risparmio energetico

- proroga al 31 dicembre 2011 -

Dott. Andrea Trevisiol

Quadro normativo

L'art. 1, comma 344-347. Della Legge 27.12.2006, n. 296 ha previsto una detrazione IRPEF o IRES del 55% delle spese sostenute per interventi diretti al contenimento dei consumi energetici degli edifici. Con D.M. 19.02.2007 sono state individuate le norme di attuazione delle agevolazioni fiscali in questione. L'art. 1, comma 20-24, della Legge 24 dicembre 2007, n. 24 ha prorogato per gli anni 2008, 2009 e 2010 le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico ed ha apportato alcune modifiche ed integrazioni alla relativa disciplina.

L'art. 1, comma 48, della Legge 13.12.2010, n. 220 (cd. Legge di stabilità per il 2011) ha previsto la proroga fino al 31.12.2011 per la detrazione del 55% per il risparmio energetico, con l'introduzione di alcune modifiche ed integrazioni alcune delle quali con notevole impatto in capo ai beneficiari.

Novità introdotte dalla legge di stabilità 2011

La legge di stabilità per il 2011, pur concedendo la tanto attesa proroga fino al 31.12.2011 della detrazione IRPEF e IRES del 55% delle spese sostenute per gli interventi diretti al contenimento dei consumi energetici degli edifici, all'atto di tale concessione ha però



introdotto alcune modifiche (alcune positive mentre altre sicuramente peggiorative) per i beneficiari della predetta agevolazione e precisamente:

- a) per il 2011 la detrazione come determinata, sarà ripartita in nr. 10 rate annuali di pari importo e non più in nr. 5 come era originariamente previsto;
- b) si rendono applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'art. 1, comma 24, della Legge 24.12.2007, n. 244. Viene pertanto meno l'originario onere di dover presentare l'attestato di certificazione energetica (o di qualificazione energetica) per l'installazione di pannelli solari, la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari e la sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione;
- c) si rendono applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'art. 29, comma 6, del D.L. 29.11.2008, n. 185 convertito con modificazioni con la Legge 28.01.2009, n. 2. Pertanto i beneficiari dell'agevolazione dovranno inviare all'Agenzia delle Entrate competente per territorio un'apposita comunicazione con riferimento ai soli interventi i cui lavori proseguiranno oltre il periodo di imposta. La Legge 24.12.2007, n. 244.

Quadro operativo aggiornato

Innanzitutto il concetto del bonus fiscale rimane invariato e consiste, pertanto, nel riconoscimento di una detrazione dall'IRPEF o dall'IRES nella misura del 55% delle spese sostenute in relazione agli interventi finalizzati al risparmio energetico.

Il beneficio sarà rateizzato come segue:

- ☞ per le spese sostenute nell'anno di imposta 2007, rimane l'originaria ripartizione in nr. 3 quote di pari importo;
- ☞ per le spese sostenute nell'anno di imposta 2008 il contribuente potrà liberamente scegliere di ripartire il beneficio in un numero di rate di pari importo compreso tra 3 e 10;
- ☞ per le spese sostenute nell'anno di imposta 2009 e 2010 la detrazione dovrà essere ripartita in nr. 5 quote annuali di pari importo;
- ☞ per le spese sostenute nell'anno 2011, come già più sopra preannunciato, la detrazione dovrà essere ripartita in nr. 10 quote annuali di pari importo.

Soggetti ammessi al beneficio

L'ambito soggettivo dell'agevolazione fiscale in commento comprende tutti i soggetti, residenti e non, a prescindere dalla tipologia di reddito di cui risultino titolari.

Pertanto, rientrano in tale ambito i seguenti soggetti:

- a) persone fisiche;
- b) soggetti esercenti arti e professioni comprese le associazioni tra professionisti;
- c) imprese, società di persone e società di capitali;

d) enti pubblici e privati non esercenti attività commerciale.

Nel caso in cui i lavori siano eseguiti attraverso contratti di leasing, la detrazione spetta all'utilizzatore del bene ed è determinata in base al costo sostenuto dalla società di leasing.

Edifici interessati

L'agevolazione fiscale riguarda esclusivamente gli interventi attuati su edifici o parti di edifici o unità immobiliari già esistenti, identificati da qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali per natura ma con ovvia esclusione degli interventi eseguiti su immobili merce quali quelli alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa. Restano in ogni caso esclusi gli interventi effettuati su qualsiasi immobile durante la fase di costruzione dello stesso. In merito alle caratteristiche che detti immobili devono possedere, l'Agenzia delle Entrate con propria C.M. n. 36/E/2007 ha precisato che gli edifici devono:

- ☞ essere già dotati di impianto di riscaldamento;
- ☞ in caso di ristrutturazione per la quale è previsto il frazionamento dell'unità immobiliare con conseguente aumento del numero delle stesse, il beneficio è compatibile unicamente con la realizzazione di un impianto termico centralizzato a servizio di dette unità;
- ☞ in caso di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione il beneficio permane solamente in caso di fedele ricostruzione.

Tipologie di interventi e spese ammesse al beneficio

Gli interventi che danno diritto all'agevolazione fiscale in commento sono:

- ☞ la riqualificazione energetica di edifici esistenti;
- ☞ la realizzazione di involucro degli edifici;
- ☞ l'installazione di pannelli solari;
- ☞ la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.

Le spese ammesse al beneficio sono:

- ☞ la fornitura e la messa in opera di materiale coibente;
- ☞ la fornitura e messa in opera di materiali ordinari necessari per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
- ☞ la demolizione e la ricostruzione dell'elemento costruttivo;
- ☞ la fornitura e la posa in opera di finestre comprensive di infissi;
- ☞ le integrazioni e le sostituzioni dei componenti vetrati esistenti;
- ☞ la fornitura e messa in opera di apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonché delle opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione di impianti solari termici;
- ☞ la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione.



Conclusioni

Fermo restando tutta quella serie di ulteriori adempimenti così come originariamente previsti relativamente alla documentazione da esibire e conservare, ai documenti da trasmettere in forma telematica entro 90 gg. dalla fine dei lavori, alle modalità da rispettare per l'esecuzione dei pagamenti è doveroso da ultimo ricordare che a partire dal 1° luglio 2010, al momento

del pagamento del bonifico effettuato dal contribuente che intende avvalersi della detrazione del 55%, le Banche e le Poste Italiane SpA devono operare una ritenuta del 10% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dall'impresa che effettua i lavori (vds. C.M. 28 luglio 2010 n. 40/E). Fonte "La settimana Fiscale" 2/2011.

Sicurezza | Sicherheit

Novità nella disciplina delle verifiche periodiche delle attrezzature da lavoro dell'Allegato VII D.Lgs 81/08

Per. Ind. Daniele Carlini

È uscito il decreto legislativo in attuazione dell'Art.71 comma 11 del D.Lgs 81/08 che regola la disciplina delle verifiche periodiche per le attrezzature da lavoro elencate nell'allegato VII del D.Lgs 81/08 stesso.

Si tratta generalmente di attrezzature di uso comune negli ambienti di lavoro, quali a titolo d'esempio i più frequenti sono gli apparecchi di sollevamento cose o persone con portata superiore ai 200 Kg, ponti sviluppabili, idroestrattori, scale aeree e recipienti in pressione. L'articolo 71 del D.Lgs 81/08 "Obblighi del datore di lavoro" prevede al comma 11, come onere per lo stesso, l'effettuare verifiche periodiche delle attrezzature sopra citate con una cadenza specifica definita dall'allegato VII appunto, al fine di garantire la sicurezza delle attrezzature stesse. La prima di tale verifiche fino ad ora, e salvo alcune eccezioni, rimaneva di esclusiva competenza dell'I.S.P.E.S.L. che tuttavia a causa di carenze di personale, spesso non riusciva a provvedere nei tempi previsti (60 giorni dalla richiesta) sottoponendo così a ritardi o ad inadempienze il datore di lavoro nonostante la sua condotta conforme ai requisiti di legge. Trascorsi i 60 giorni, il comma 11 dava possibilità al datore di lavoro di affidarsi ad enti che andavano individuati tramite un apposito decreto attuativo che tuttavia tardava ad essere pubblicato. Tale decreto, è stato finalmente pubblicato in G.U. l'11 Aprile 2011 ed è quindi ora finalmente pienamente operativo.

Dunque ad oggi, se dopo 60 giorni dalla comunicazione all'ex I.S.P.E.S.L. (nel frattempo soppresso ed assorbito per quanto concerne le funzioni dall'INAIL), questo non provvede all'effettuazione della prima verifica, cioè la cosiddetta "verifica di primo impianto", è possibile affidarsi ad altri enti definiti dal decreto 11 Aprile 2011 che sono qualificati attraverso dei criteri specifici indicati nel decreto stesso. Anche gli enti preposti alle verifiche successive alla prima (ASL, ARPA, o come in provincia di Bolzano, gli uffici provinciali ove ne abbiano titolarità) possono ora, in caso di esigenza, affidarsi a tali enti per le verifiche successive



alla prima. I costi per le verifiche possono subire un oscillazione massima del 15% rispetto al tariffario del soggetto titolare della funzione, limitando dunque gli oneri per i datori di lavoro.

I soggetti abilitati dal Decreto oltre ad altre caratteristiche, devono essere organismi di ispezione notificati di tipo "A" ai sensi della norma UNI CEI EN ISO 17020 con certificato emesso da ente di accreditamento certificato a livello europeo in base al regolamento CE 765/2008, e devono operare con caratteristiche di indipendenza ed imparzialità rispetto ad attività di progettazione, installazione, produzione, manutenzione o commercializzazione delle attrezzature indicate nell'allegato VII del D.Lgs 81/08.

Il decreto porta anche delle novità, per la prima volta si "liberalizza" la possibilità delle effettuazione delle verifiche periodiche per recipienti in pressione di cui al D.Lgs 93/00 e D.M. 329/04 (la cosiddetta direttiva



“PED” 97/23 CE) a cui è obbligatorio effettuare, fra il resto, delle verifiche di funzionamento e di integrità con una tempistica variabile e dipendente dalla tipologia di fluido che contiene.

Si tenga presente anche se spesso non noto, che tali recipienti sono molto diffusi: si pensi ad esempio ad un compressore d'aria, definito come “recipiente semplice in pressione”, ebbene questo va sottoposto a verifica di primo impianto e verifiche periodiche quando il prodotto $P \times V > 8000$ e comunque anche indipendentemente dal volume del recipiente qualora lavori con una pressione massima di esercizio superiore ai 12 bar.

Il Decreto, che diventerà pienamente operativo dal

28 luglio 2011 (con la sola eccezione dell' allegato III già operativo), lascia in essere le leggi in materia già approvate dalle singole regioni o provincie autonome, come ad esempio quelle di Bolzano e di Trento che hanno già da tempo legiferato abilitando alle verifiche degli apparecchi di sollevamento soggetti che hanno frequentato un apposito corso e che sono inseriti in speciali elenchi provinciali (tali verifiche valgono però esclusivamente nell'ambito del territorio provinciale).

L' elenco degli organismi di tipo A è consultabile sul sito del Ministero dello Sviluppo economico

Allegato VII al D.Lgs. 81/08 – Verifiche di attrezzature e periodicità

Attrezzatura	Intervento/periodicità
Scale aeree ad inclinazione variabile	Verifica annuale
Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato	Verifica annuale
Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale e azionati a mano	Verifica biennale
Ponti sospesi e relativi argani	Verifica biennale
Idroestrattori a forza centrifuga di tipo discontinuo con diametro del paniere x numero di giri > 450 (m x giri/min)	Verifica biennale
Idroestrattori a forza centrifuga di tipo continuo con diametro del paniere x numero di giri > 450 (m x giri/min)	Verifica triennale
Idroestrattori a forza centrifuga operanti con solventi infiammabili o tali da dar luogo a miscele esplosive ad instabili, aventi diametro esterno del paniere maggiore di 500 mm	Verifica annuale
Carrelli semoventi a braccio telescopico	Verifica annuale
Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne	Verifica biennale
Ascensori e montacarichi da cantieri con cabina/piattaforma guidata verticalmente	Verifica annuale
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo	Verifica annuale
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni	Verifica biennale
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni	Verifiche annuali
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione antecedente 10 anni	Verifiche annuali
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg, non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione non antecedente 10 anni	Verifiche biennali



Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni	Verifiche biennali
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni	Verifiche triennali
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi classificati in III e IV categoria, recipienti contenenti gas instabili appartenenti alla categoria dalla I alla IV, forni per le industrie chimiche e affini, generatori e recipienti per liquidi surriscaldati diversi dall'acqua.	Verifica di funzionamento biennale Verifica integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.Lgs. 93/2000 art.3) Recipienti/insiemi classificati in I e II categoria	Verifica di funzionamento: quadriennale Verifica integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.Lgs. 93/2000 art.3) Tubazioni per gas, vapori e liquidi surriscaldabili classificati nella I, II e III categoria	Verifica di funzionamento: quinquennale Verifica integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.Lgs. 93/2000 art.3) Tubazioni per liquidi classificati nella I, II, e III categoria	Verifica di funzionamento: quinquennale Verifica integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.Lgs. 93/2000 art.3) Recipienti per liquidi appartenenti alla I, II e III categoria	Verifica di funzionamento: quinquennale Verifica integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.Lgs. 93/2000 art.3) Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapor d'acqua classificati in III e IV categoria e recipienti di vapore d'acqua surriscaldata appartenenti alle categorie dalla I alla IV	Verifica di funzionamento: triennale Verifica integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.Lgs. 93/2000 art.3) Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapor d'acqua classificati in I e II categoria	Verifica di funzionamento: quinquennale Verifica integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.Lgs. 93/2000 art.3) Generatori di vapor d'acqua	Verifica di funzionamento: biennale Visita interna: biennale Verifica integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.Lgs. 93/2000 art.3) Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella III categoria, aventi TS ≤ 350°C	Verifica integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.Lgs. 93/2000 art.3) Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella III categoria, aventi TS > 350°C	Verifica di funzionamento: quinquennale Verifica integrità: decennale
Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzando acqua calda sotto pressione con temperatura dell'acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolari superiore a 116kW	Verifica quinquennale



4° Conto Energia – Infos zur Eintragung in das Register der Großanlagen

Per. Ind. Manfred Brugger

Mit Ministerialdekret vom 05. Mai 2011, veröffentlicht im Gesetzesanzeiger Nr. 109 vom 12.05.2011, wurde der sogenannte „quarto conto energia“, die vierte Auflage des Gesetzes zur Förderung von PV- Anlagen in Italien veröffentlicht.

Neben anderen Neuerungen sieht der „quarto conto energia“ für „Großanlagen“ (Definition laut MD vom 05.05.2011) folgende Auflagen vor:

Großanlagen, welche innerhalb 31. August 2011 ans Netz gehen und die Fertigstellung und Inbetriebnahme dem GSE innerhalb 15 Tagen nach Inbetriebnahme gemeldet haben, können **direkt auf das Fördersystem (quarto conto energia) zugreifen**.

Für die Jahre 2011 und 2012 müssen **Großanlagen**, welche nicht in vorhergehenden Punkt fallen, in ein spezielles **Register beim GSE** eingetragen werden und unterliegen einer gesetzlich festgelegten Deckelung, welche sich semestral ändert. Ausschließlich nach Eintragung in das Register und Aufnahme in die Rangordnung kann die Anlage für den „quarto conto energia“ zugelassen werden.

Die Anfragen für die Eintragung in das Register der Großanlagen müssten beim GSE im Zeitraum vom 20. Mai bis 30. Juni 2011 (erstes Einreichfenster für das Jahr 2011) und im Zeitraum vom 15. bis 30. September 2011 (im Falle von zusätzlicher Verfügbarkeit innerhalb der maximalen Fördergrenze) gemeldet werden.

Für das erste Semester 2012 ist der Zeitraum vom 1. bis 30. November 2011 und der Zeitraum vom 1. bis 31. Jänner 2012 (im Falle von zusätzlicher Verfügbarkeit innerhalb der maximalen Fördergrenze) und für das zweite Semester 2012 ist der Zeitraum vom 1. bis 28. Februar 2012 und vom 1. bis 31. Mai 2012 (im Falle von zusätzlicher Verfügbarkeit innerhalb der maximalen Fördergrenze) vorgesehen.

Der GSE veröffentlicht innerhalb 15 Tagen nach Schließung des Fensters eine Rangliste für die Anlagen welche nach folgenden Kriterien (Auflistung in Reihenfolge der Präzedenz) ausgearbeitet wird:

- ☞ Anlagen welche am Tag der Einreichung in Betrieb genommen werden
- ☞ Anlagen für welche die Bauarbeiten am Tag der Einreichung bereits abgeschlossen sind
- ☞ Vorrang für Anlagen mit Reihung laut Genehmigungsdatum

- ☞ Kleinere Leistung der Anlagen
- ☞ Vorrang nach Datum für die Einschreibung der Anlage in das Register

Diese Anlagen müssen innerhalb 7 Monaten nach Publikation der Rangordnung (9 Monate für Anlagen über 1MW) das Bauendes melden. Ansonsten verfällt die Einschreibung bzw. Registrierung der Anlage.

Im Falle dass die Arbeiten für die Errichtung dieser Anlage trotzdem abgeschlossen werden und in einem nachfolgenden Zeitabschnitt unter den geltenden Vorschriften die Fördertarife in Anspruch genommen werden, stehen der Anlage die um 20% gekürzten Fördertarife zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme zu. Im Falle dass eine Anlage in der Rangliste im Jahr 2011 auf eine Position fällt, die nicht innerhalb der maximalen Fördergrenze liegt und die Fördertarife im Jahr 2012 in Anspruch nehmen möchte, muss eine neue Anfrage um Registrierung beim GSE vorgenommen werden.

Die Einschreibung ins Register ist nicht an Dritte übertragbar.

Folgende Unterlagen sind für die Eingabe in das Portal des GSE gemäß ANLAGE 3-A notwendig:

- a) endgültiges Projekt der Anlage
- b) Kopie der entsprechenden Genehmigungsberechtigung, d. h. einen der folgenden Rechtstitel:
 - b1) Einzelgenehmigung laut Artikel 12 des Gesetzes vertretenden Dekrets Nr. 387 von 2003
 - b2) Erklärung des Tätigkeitsbeginns gemäß Artikel 23, Absatz 5 des Dekrets des Präsidenten der Republik Nr. 380 von 2001, wenn anwendbar, bzw. Erklärung des vereinfachten Zulassungsverfahrens laut Artikel 6, Absatz 7 Gesetzes vertretenden Dekrets Nr. 28 von 2011, beide mit einem Datum, das mindestens 30 Tage vor dem Tag der Zusendung liegt;
 - b3) Kopie der Mitteilung hinsichtlich der Tätigkeiten im freien Bauwesen laut den Paragraphen 11 und 12 der im Sinne des Artikels 12, Absatz 10 des Gesetzes vertretenden Dekrets vom 29. Dezember 2003 Nr. 387 angenommenen Richtlinien
 - b4) Kopie der im Sinne des zweiten Satzes des Absatzes 7 des Artikels 5 des interministeriellen Dekrets vom 19. Februar 2007 erlassenen Autorisierungsmaßnahme, in der geltenden Fassung bis zum Tag des Inkrafttretens des interministeriellen Dekrets vom 6. August 2010



- b5) Kopie der bescheinigten Meldung des Tätigkeitsbeginns – Scia, laut Artikel 49 des Gesetzes vom 30. Juli 2010, Nr. 122.
- c) Erklärung der zuständigen Gemeinde, mit der bescheinigt wird, dass die Meldung des Tätigkeitsbeginns oder die Erklärung des vereinfachten Zulassungsverfahrens laut Punkt b2) bzw. die Mitteilung laut Punkt b3) der gültige Rechtstitel für den Bau der Anlage ist
- d) Kopie der Lösung für den Anschluss der Anlage an das Stromnetz, verfasst vom Netzbetreiber und angenommen vom betroffenen Rechtsträger
- e) Bescheinigung über die Zweckbestimmung des Grundes mit Angabe der betroffenen Grundparzellen, wenn die Module auf dem Boden installiert werden
- f) Im Falle von Anlagen mit Bodeninstallation in landwirtschaftlichen Gebieten, für die der Absatz 6 des Artikels 10 des Gesetzes vertretenden Dekrets Nr. 28 von 2011 keine Anwendung findet:
- f1) Unterlagen zur Bestätigung der Größe der Oberfläche des Grundstücks, das dem Antragsteller zur Verfügung steht und wie groß der Grund ist, auf dem die Photovoltaikmodule eingebaut werden, wobei darunter die Oberfläche zu verstehen ist, die innerhalb des Umfangs liegt, den die Photovoltaikmodule bilden
- f2) Sollten auf dem Grund ein und desselben Eigentümers oder eines Inhabers mehrere Anlagen installiert sein, so sind Unterlagen einzureichen, welche beweisen, dass der Mindestabstand zwischen den nächsten Punkten der Grundstücke, wo die Photovoltaikmodule stehen, nicht geringer als 2 km ist
- g) Im Falle der Anwendung des Absatzes 5 des Artikels 10 des Gesetzes vertretenden Dekrets Nr. 28 von 2011, ist die Klassifizierung als Brachland seit mindestens fünf Jahren mittels Vorweisung der Zustellung an die Eigentümer seitens der Region im Sinne des Artikels 4 des Gesetzes vom 4. August 1978, Nr. 440 zu beweisen
- h) voraussichtliches Datum der Inbetriebnahme der Anlage

Elettrotecnica | Elektrotechnik

Abstract di “Lampade a risparmio energetico?”

pubblicato nella versione integrale su
www.peritiindustriali.bz.it/Commissioni/CommissioneElettrotecnica

Per. Ind. Antonio Favari

Lo scopo di questo articolo è quello di rendere noto di che cosa possiamo disporre in commercio relativamente alle lampade fluorescenti, compatte in particolare, partendo da una breve cronistoria dell'evoluzione dell'illuminazione artificiale, evidenziando l'obiettivo delle ricerche tecnologiche e spiegando le potenzialità delle attuali tipologie di sorgenti luminose fluorescenti.

Un po' di storia

Inizialmente ci fu un semplice bisogno di vederci durante la notte o in ambienti chiusi, poi l'illuminazione si è sviluppata secondo due necessità: la diffusione, la qualità della luce emessa ed avere una buona efficienza luminosa della sorgente. Nel 1803 un chimico americano, scoprì che indirizzando una fiamma a gas molto calda su un blocco di ossido di calcio o calce, si otteneva una luce bianca molto calda. In questo senso era riuscito ad ottenere una sorgente luminosa più potente e questa possibilità venne, per esempio, sfruttata nei teatri per illuminare meglio i palcoscenici dei teatri. Nel 1885 Karl Auer von



Welsbach, chimico austriaco, realizzò una rete di forma cilindrica, fatta di cotone impregnato di composti di torio e cerio, grazie al quale una fiamma accesa al suo interno sprigionava una luce più brillante. Questa applicazione, migliorata, è oggi una realtà per esempio, nelle lampade a gas da campeggio che tutti hanno avuto modo di vedere o impiegare. Anche questo è un caso di ricerca di una fiamma più potente al fine di avere sostanzialmente più luce, di miglior resa.

Grazie all'elettricità, già nel 1870 comparvero le prime lampade ad arco, che ci interessano in modo particolare, in quanto l'argomento di questo scritto sono le lampade fluorescenti compatte, nel loro principio di funzionamento, in quanto lampade ad arco. Quelle lampade erano comunque ben lontane dal nostro immaginario se pensiamo ai “tubi neon”. Infatti la loro costruzione era assai diversa da quelle attuali.

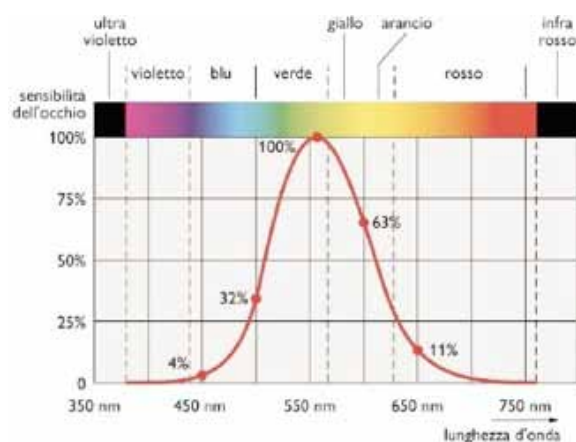
Storicamente fu un chimico francese, G.Claude, ad introdurre le luci al neon, realizzate in tubi in cui un arco elettrico eccita gli atomi del gas ottenendo una luminescenza rossastra. Successivamente le lampade a vapori di mercurio nella loro forma attuale, furono presentate con la denominazione di lampade a fluorescenza nel 1939 a New York. La luce generata dai vapori di mercurio, creati dal passaggio dell'arco



elettrico nel tubo, è ultravioletta ed in grado di eccitare i fosfori che sono depositati sulla superficie interna del tubo. Questi convertono la lunghezza d'onda della fonte ultravioletta in luce visibile. Risultato: poca dispersione di energia sotto forma di calore, quindi maggior rendimento.

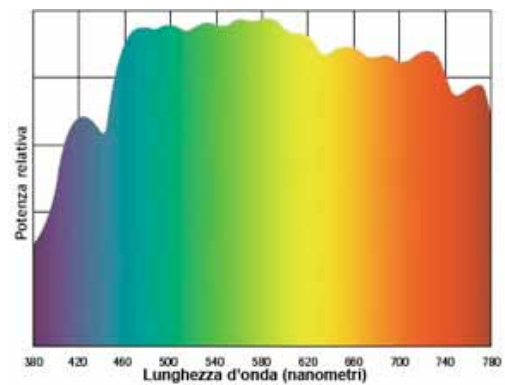
La visione dei colori

Dobbiamo innanzitutto capire che cosa vedono i nostri occhi. Solo così possiamo valutare la qualità delle lampade. Dobbiamo accettare che il colore per come lo intendiamo è un fenomeno soggettivo che definiamo qualitativamente utilizzando la vista. Dal punto di vista oggettivo possiamo invece procedere alla misurazione delle lunghezze d'onda che compongono la luce. Anche parlando di intensità della luce. Quindi? Vale la pena di approfondire la composizione della luce.

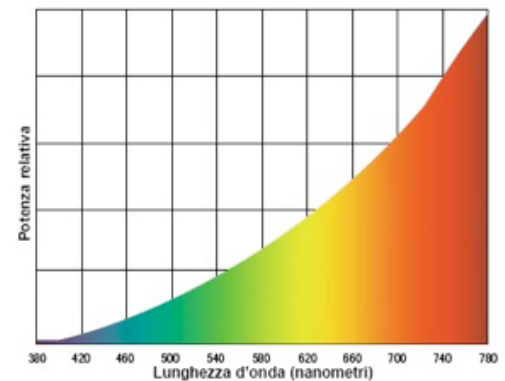


Lo spettro

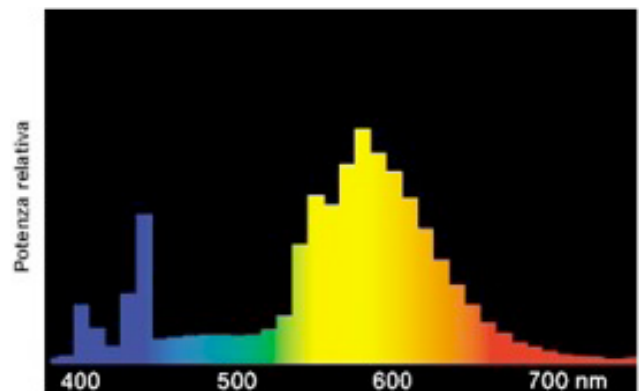
Per valutare quindi come va progettata (o impiegata) una lampada fluorescente dobbiamo selezionare dei componenti che possano trasformare l'emissione ultravioletta in visibile, sfruttando gli spettri di emissione più adeguati al fine di ottenere una luce che renda la visione più realistica possibile, comunque secondo le necessità. Per le lampade fluorescenti, dove i vapori di mercurio, emettono fotoni con una lunghezza d'onda pari a 253,7 nm, le miscele di fosfori che rivestono l'interno del tubo di vetro, devono essere innanzitutto maggiormente sensibili alla medesima lunghezza d'onda. La trasformazione della sorgente ultravioletta, deve dare una luce più o meno bianca associata ad una resa del colore adeguata all'impiego richiesto. Nello specifico, le lampade fluorescenti, cui è oggi disponibile una ampissima gamma, vanno selezionate dal punto di vista spettrale, in base alla tipologia e quantità di fosfori impiegati nel rivestimento interno. Che ricordo per l'ennesima volta sono i componenti che soddisfano il desiderio innato dell'uomo nel modificare a proprio gusto la luce delle sorgenti disponibili. Queste polveri fluorescenti (composte appunto dai fosfori altrimenti detti alfosforati) possono essere sostanzialmente in tre tipi: standard, trifosfori, pentafosfori.



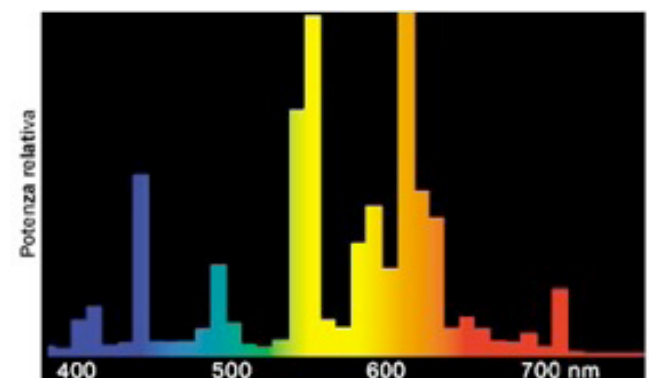
Luce solare ore 12



Lampada incandescenza

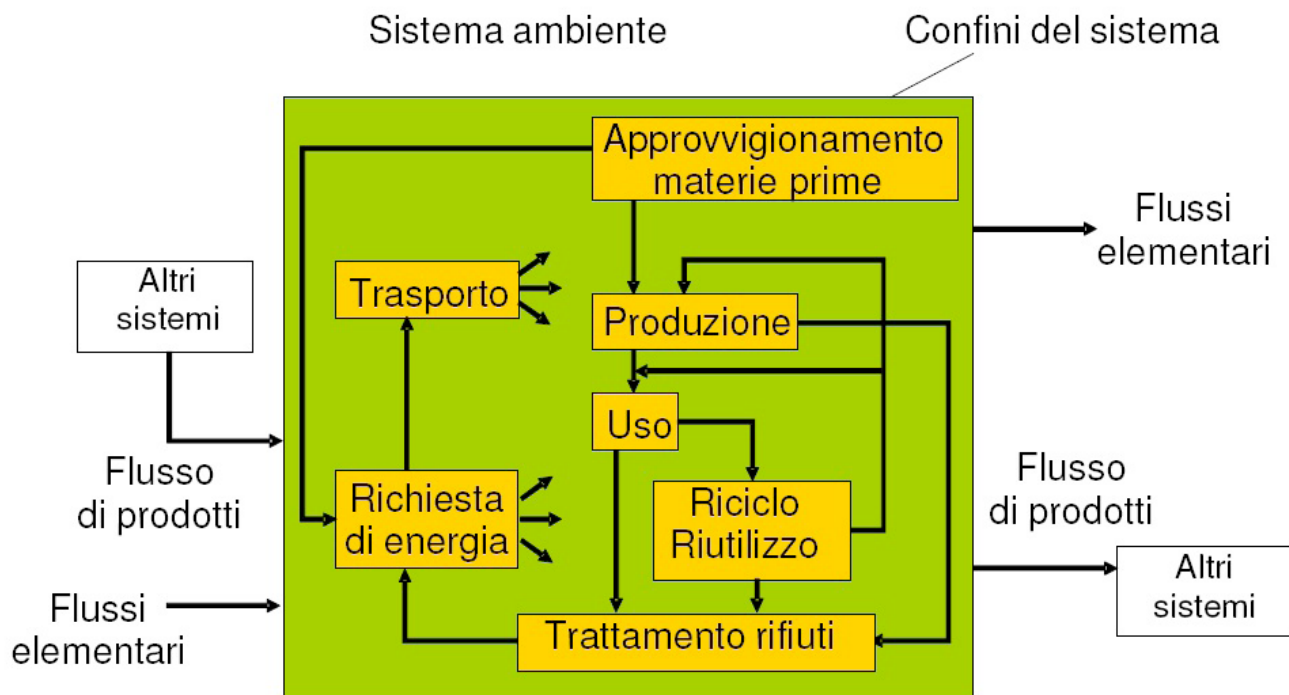


Esempio lampada fluorescente fosfori standard



Esempio lampada fluorescente trifosfori





Le lampade fluorescenti: principio di funzionamento e caratteristiche tecniche

Esse, con impiego contenuto di energia riescono ad emettere luce grazie all'emissione di onde elettromagnetiche ultraviolette prodotte da vapori di mercurio, realizzata portando ad una sufficiente temperatura alcuni milligrammi del suddetto metallo. Questo avviene producendo una scarica tra due elettrodi che sono posti agli estremi di un tubo di vetro nel quale è contenuto appunto il mercurio. Essendo l'emissione maggiormente nel campo dell'ultravioletto e quindi "non visibile", la trasformazione di questa "luce invisibile" in visibile la si ottiene grazie ad una polvere di fluoruri che riveste l'interno del tubo di vetro. Semplice? Forse sì, ma in realtà il lavoro svolto per ottenere una sorgente luminosa gradita ai nostri occhi ha impegnato molto tempo e fatica. Proviamo quindi ad analizzare le parti della nostra "macchina" che se ben assiemate ci danno quello che vogliamo: l'alimentatore, i materiali con particolare attenzione ai fosfori, ma non solo. I tubi lineari sono costituiti normalmente di vetro contenente soda e calce ed è "drogato" con ossidi di ferro per il controllo della trasmissione delle radiazioni di corta lunghezza d'onda.

Gli elementi che chiudono il tubo sono gli elettrodi generalmente costituiti da un filamento di tungsteno ricoperto da una "pasta emettitrice". All'interno del tubo il gas di riempimento è costituito da una miscela di vapore di mercurio saturo e da un gas inerte, generalmente Argon o Krypton. Come già richiamate più volte ecco infine le polveri fluorescenti: il più importante fattore che determina le caratteristiche della luce emessa dalle lampade e che costituisce il rivestimento della parete interna del tubo.

Il circuito di alimentazione, infine, si è modificato nel tempo e possiamo dividere la tipologia in modo superficiale tra quelli standard (con alimentatore ferromagnetico) e quelli con alimentatori elettronici. La differenza tra i due è notevole, ma il compito è lo stesso: essere semplici, dare la certezza dell'innesco e del funzionamento stabile della lampada, mantenere la vita prevista della lampada. Con i tradizionali alimentatori ferromagnetici la circuitistica risulta costituita da starter, lampada, condensatore filtro, reattore. La frequenza di riferimento è pari ai 50 Hz tipici della rete. Laddove si installano alimentatori elettronici, con le fluorescenti è possibile garantire un'illuminazione più efficiente, flessibile e qualitativamente migliore di prima: infatti la vita media lampada è migliore grazie ad una gestione più razionale dei cicli di accensione e spegnimento e funzionamento, si ha la possibilità di controllare il flusso luminoso, cioè di dimmerare la luce e quindi ridurre i consumi quando necessario, l'accensione è immediata e grazie all'introduzione degli ausiliari alta frequenza (20-50000 Hz) è stato possibile eliminare il fastidiosissimo effetto sfarfallamento che prima caratterizzava (in negativo) queste sorgenti luminose. La durata della sorgente, se alimentata con dispositivo elettronico è maggiore e di miglior qualità. Abbiamo una migliore efficienza luminosa, un'accensione immediata ed il controllo delle grandezze elettriche che regolano il flusso e lo spettro luminoso.

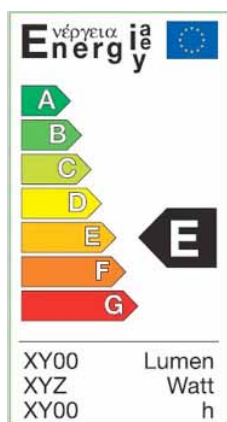
Le lampade fluorescenti compatte, dette anche a risparmio energetico sono figlie dei tubi lineari di cui è applicato il principio di funzionamento. La caratteristica principale dal punto di vista pratico è che esse sono installabili in sostituzione delle lampade ad incandescen-



za e per ottenere ciò un primo compito dei costruttori fu quello di miniaturizzare ed integrare nel corpo della lampada, appunto compatta, tutte le peculiarità dei tubi lineari compresa la circuitistica di alimentazione, generalmente di tipo elettronico che la tecnologia disponibile ha permesso di ridurre notevolmente l'ingombro. Un accorgimento che ha contenuto la dimensione di queste lampade è stato il metodo per la piegatura del tubo, piegatura necessaria per poter disporre, in uno spazio ridotto, di una superficie emittente uguale a quella di una lampada rettilinea di pari potenza.

Le certificazioni: efficienza energetica, ecolabel

Se vogliamo capire se un prodotto è ben progettato possiamo anche fare riferimento all'analisi del suo ciclo di vita. Questo è il metodo LCA (Life Circle Analysis), che è definito nelle Norme della serie ISO 14000.



Analisi fotometrica ed energetica di lampade fluorescenti compatte

Su questo principio è stato introdotto, attraverso un regolamento CEE, un sistema comunitario di assegnazione di marcatura di qualità ecologica, denominata ECOLABEL. Questa si differisce dall'etichettatura energetica obbligatoria in quanto è una marcatura volontaria. I simboli delle due etichettature sono facilmente riconoscibili. Dal punto di vista della efficienza nel tempo delle lampade a fluorescenza di tipo compatto esistono parametri a cui devono fare riferimento coloro che intendono compilare l'etichetta energetica, sia quella obbligatoria che quella

volontaria. La classificazione alla base di entrambe, con gli altri requisiti elettrici e fotometrici sono disponibili sull'articolo esteso pubblicato sul sito del Collegio. Una interessante analisi fotometrica ed energetica di lampade fluorescenti compatte è stata effettuata nel 2009 presso l'Università di Catania, testando un campione di lampade e sottoponendolo a cicli di invecchiamento a cicli composti lavoro/pausa, per vedere il loro mantenimento alle classificazioni, valutandone diversi parametri. Tutti i risultati sono disponibili sull'articolo integrale.

Da questa interessante analisi, svolta scientificamente, si può dire che il prodotto etichettato Ecolabel, garantisce la rispondenza alle caratteristiche fotometriche ed energetiche. La politica di produzione dei produttori di lampade, obbligati solo al rispetto dei requisiti dell'etichetta energetica, si mantiene con priorità indirizzata al basso costo, che però non garantisce un buon prodotto anche dopo un uso relativamente breve.

Le lampade fluorescenti come rifiuto

Possiamo ricordare che, se vogliamo, siamo in grado di trattare con finalità di recupero qualsiasi tipologia di lampade: "neon", ai vapori di mercurio, ai vapori di sodio in alta e bassa pressione....come dichiarato dai consorzi di recupero di materiali elettronici. Le lampade che subiscono uno specifico trattamento automatizzato, possono essere divise in tutti i materiali che le costituiscono. Si ottengono così ferro, alluminio, ottone, vetro e polveri fluorescenti contenenti mercurio. I metalli ed il vetro vengono recuperati come materie prime secondarie, le polveri fluorescenti, invece, devono essere distillate per estrarre il mercurio in esse contenute. In questo modo il mercurio viene recuperato, mentre le polveri, ormai inerti, vengono conferite in discarica in quanto materiale non riutilizzabile.

Conclusione.

Ora non resta che rispondere alla domanda posta a titolo di questo scritto. La risposta è SI. Sebbene intuitivamente ci viene di dare questa risposta, in verità essa è più complessa del previsto: la lampada può comportare un risparmio energetico se ben progettata, ben impiegata e ben smaltita.

Leggi e decreti dello stato

Gesetze und Dekrete des Staates

G.U. n. 20 del 26.01.2011 – Suppl. ord.

Decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 2010, n. 248

Regolamento recante abrogazione espressa delle norme regolamentari vigenti che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete, a norma dell'articolo 17, comma 4-ter, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

G.U. n. 30 del 07.02.2011 – Suppl. ord.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Decreto 8 novembre 2010, n. 260

Regolamento recante i criteri tecnici per la classificazione dello stato dei corpi idrici superficiali, per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, predisposto ai sensi dell'articolo 75, comma 3, del medesimo decreto legislativo.

G.U. n. 41 del 19.02.2011 – Suppl. ord.

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Deliberazione 20 gennaio 2011

Mercato dei servizi di diffusione radiotelevisiva per la trasmissione di contenuti agli utenti finali (mercato n. 18 fra quelli identificati dalla raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi della Commissione europea).

G.U. n. 47 del 26.02.2011 – Suppl. ord.

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 febbraio 2011

Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008.

G.U. n. 49 del 01.03.2011 – Suppl. ord.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Decreto 18 gennaio 2011

Linee guida, ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quinquies del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, riguardanti la realizzazione di organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale.

G.U. n. 55 del 08.03.2011

Decreto legislativo 16 febbraio 2011, n. 15

Attuazione della direttiva 2009/125/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia.

G.U. n. 60 del 14.03.2011

AGENZIA DEL TERRITORIO

Pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia del Territorio, del provvedimento direttoriale 28 febbraio 2011 inerente l'approvazione delle specifiche tecniche e la procedura Docte 2 per le dichiarazioni di variazione, al catasto terreni, delle qualità di coltura o di destinazione.

G.U. n. 67 del 23.03.2011

Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23

Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale.

G.U. n. 68 del 24.03.2011

Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 24

Attuazione della direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico nel trasporto su strada.

G.U. n. 71 del 28.03.2011

MINISTERO DELLA SALUTE

Decreto 23 marzo 2011

Recepimento della direttiva 2008/112/CE recante modifiche a precedenti direttive per adeguarle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura ed all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

G.U. n. 71 del 28.03.2011 – Suppl. ord.

Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28

Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.

G.U. n. 74 del 31.03.2011

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Decreto 19 gennaio 2011

Determinazione degli ambiti territoriali nel settore della distribuzione del gas naturale.

G.U. n. 81 del 08.04.2011

Decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35

Attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture.



G.U. n. 89 del 18.04.2011 – Suppl. ord.

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Decreto 22 marzo 2011

Procedure operative di attuazione del decreto ministeriale 4 marzo 2011 e modalità di svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e dei relativi controlli ai sensi dell'articolo 15, comma 5 del decreto ministeriale 4 marzo 2011.

G.U. n. 95 del 26 aprile 2011 – Suppl. ord.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Decreto 18 febbraio 2011, n. 52

Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

G.U. n. 97 del 28.04.2011

Decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55

Attuazione della direttiva 2009/30/CE, che modifica la direttiva 98/70/CE, per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio, nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la

direttiva 1999/32/CE per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE.

G.U. n. 98 del 29.04.2011 – Suppl. ord.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Decreto 11 aprile 2011

Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo.

G.U. n. 99 del 30 aprile 2011

Decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59

Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida.

G.U. n. 113 del 17.05.2011 - Suppl. ord.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 5 maggio 2011

Approvazione del modello per il rilevamento dei danni, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell'emergenza post-sismica e del relativo manuale di compilazione.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO LEGGI, DECRETI E DELIBERAZIONI

B. U. n. 14 del 05.04.2011

AGENZIA PROVINCIALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

del 25 marzo 2011, n. 23

Direttive in materia di utilizzo energetico dei combustibili ai sensi dell'art. 5, comma 3 del Decreto del Presidente della Provincia di data 30 luglio 2008, n. 29-136/Leg.

B.U. n. 15 del 12.04.2011 – Suppl. 1

LEGGE PROVINCIALE

del 7 aprile 2011, n. 7

Modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici, della legge provinciale sulla ricerca e della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)

EDIZIONI DI LEGISLAZIONE TECNICA

(in visione presso la Segreteria del Collegio - zur Ansicht im Sekretariat des Kollegiums)

IMPIANTO ELETTRICO E INCENDIO

1° trimestre 2011

GUIDA ALLE FONTI RINNOVABILI

2° trimestre 2011



**PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
ALTO ADIGE
LEGGI, DECRETI E DELIBERAZIONI**

B.U. n. 11 del 15.03.2011

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 30 dicembre 2010, n. 2188**

Modifica della delibera della Giunta provinciale n. 2299 del 30/06/2008: direttive ai sensi dell'articolo 127 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, commi 5 e 6 (efficienza energetica) – (vedi anche decreto del Presidente n. 9 dd. 15.02.2011).

B.U. n. 11 del 15.03.2011

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
del 15 febbraio 2011, n. 9**

Modifica del regolamento di esecuzione alla legge urbanistica provinciale in materia di risparmio energetico.

B.U. n. 12 del 22.03.2011 - Suppl. 2

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 7 febbraio 2011, n. 183**

Approvazione dei Prezzi informativi opere edili (Edizione 2011).

B.U. n. 13 del 29.03.2011

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 14 marzo 2011, n. 413**

Approvazione delle nuove disposizioni sulle emissioni degli impianti termici.

B.U. n. 21 del 24.05.2011 – Suppl. 1

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 9 maggio 2011, n. 763**

Approvazione delle Disposizioni Tecnicocontrattuali (DTC 2010) VERSIONE TEDESCA.

B.U. n. 21 del 24.05.2011 – Suppl. 1

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 9 maggio 2011, n. 763**

Approvazione delle Disposizioni Tecnicocontrattuali (DTC 2010) VERSIONE ITALIANA.

**AUTONOME PROVINZ BOZEN
SÜDTIROL
GESETZE, DEKRETE UND BESCHLÜSSE**

A.B. Nr. 11 vom 15.03.2011

**BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 30. Dezember 2010, Nr. 2188**

Abänderung des Beschlusses der Landesregierung Nr. 2299 vom 30.06.2008: Richtlinien im Sinne von Artikel 127 des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13 – Absätze 5 und 6 (Energieeffizienz) – (Siehe auch Dekret des Landeshauptmannes Nr. 9 vom 15. Februar 2011).

A.B. Nr. 11 vom 15.03.2011

**DEKRET DES LANDESHAUPTMANNES
vom 15. Februar 2011, Nr. 9**

Änderung der Durchführungsverordnung zum Landesraumordnungsgesetz im Bereich Energieeinsparung.

A.B. Nr. 12 vom 22.03.2011 – Beiblatt 2

**BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 7. Februar 2011, Nr. 183**

Genehmigung des Richtpreisverzeichnisses für Hochbauarbeiten (Auflage 2011).

A.B. Nr. 13 vom 29.03.2011

**BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 14. März 2011, Nr. 413**

Genehmigung der neuen Bestimmungen über die Emissionen der Heizanlagen.

A.B. Nr. 21 vom 24.05.2011 – Beiblatt 1

**BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 9. Mai 2011, Nr. 763**

Genehmigung der Allgemeinen technischen Vertragsbedingungen 2010 (ATV 2010) DEUTSCHE FASSUNG.

A.B. Nr. 21 vom 24.05.2011 – Beiblatt 1

**BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 9. Mai 2011, Nr. 763**

Genehmigung der Allgemeinen technischen Vertragsbedingungen 2010 (ATV 2010) ITALIENISCHE FASSUNG.



Tabella ISTAT | ISTAT-Tabelle

FOI(nt) 2.1 - INDICI NAZIONALI DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI E IMPIEGATI INDICE GENERALE, AL NETTO DEI CONSUMI DI TABACCHI													
ANNO	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	MEDIA
BASE: ANNO1961=100													
1947	51,68	52,78	54,29	59,15	62,06	66,10	68,23	71,98	75,70	75,49	72,20	69,99	64,97
1948	68,76	68,03	69,85	70,11	69,21	68,66	65,34	68,05	69,72	68,70	69,16	69,82	68,79
1949	70,79	70,41	70,72	71,74	71,67	70,86	68,89	69,72	69,38	67,85	68,02	67,50	69,80
1950	67,24	67,41	66,49	67,48	67,59	68,49	68,50	69,71	71,10	70,24	70,96	71,13	68,86
1951	72,14	73,43	73,83	75,50	75,59	76,60	76,57	76,30	76,27	76,48	76,95	76,91	75,55
1952	76,67	77,52	77,75	78,12	78,42	78,94	79,13	79,17	79,74	79,89	79,99	79,69	78,76
1953	79,57	79,72	79,71	80,49	80,97	81,20	79,99	79,76	80,12	80,43	80,82	80,63	80,29
1954	80,74	81,08	80,84	81,35	82,39	83,07	83,37	83,29	83,17	83,03	83,41	83,53	82,45
1955	83,50	83,31	83,50	84,19	84,96	85,53	85,22	85,36	85,10	85,08	85,44	86,01	84,76
1956	86,61	87,77	88,81	89,35	89,82	89,45	89,25	89,29	89,53	89,04	89,14	89,62	88,98
1957	90,50	89,96	89,52	89,46	89,78	89,96	90,51	90,59	91,01	91,75	92,40	92,93	90,70
1958	93,87	93,48	93,61	95,09	96,08	96,73	96,49	96,05	95,74	94,82	94,48	94,01	95,04
1959	94,38	94,11	93,85	94,02	94,28	94,26	94,15	94,29	94,75	95,38	95,98	96,28	94,65
1960	97,05	96,66	96,31	96,48	96,89	97,27	97,53	97,37	97,29	97,32	97,77	98,03	97,16
1961	98,81	98,86	98,92	99,52	99,87	100,03	99,91	100,10	100,40	100,55	101,31	101,78	100,00
1962	102,7	102,8	103,4	104,7	104,7	105,2	105,6	105,4	105,9	106,3	106,7	107,8	105,1
1963	109,6	111,6	112,1	112,7	112,7	112,7	112,6	112,8	113,9	115,0	115,0	115,7	113,0
1964	116,8	117,1	117,6	118,1	118,6	119,7	120,4	120,6	121,1	121,8	122,3	122,8	119,7
1965	123,4	123,6	123,9	124,2	124,6	124,9	125,3	125,4	125,6	125,7	125,8	126,3	124,9
1966	126,7	126,7	126,8	127,2	127,5	127,4	127,5	127,4	127,4	127,8	128,2	128,6	127,4
BASE: ANNO1966=100													
1967	101,2	101,1	101,3	101,5	101,7	101,9	102,1	102,3	102,7	102,6	102,6	102,6	102,0
1968	103,0	102,9	103,0	103,2	103,3	103,2	103,1	103,2	103,4	103,5	103,6	104,0	103,3
1969	104,3	104,3	104,7	105,2	105,4	105,8	106,5	106,8	107,1	107,6	108,0	108,5	106,2
1970	109,1	109,9	110,2	110,7	111,1	111,3	111,5	111,8	112,7	113,2	113,8	114,3	111,6
BASE: ANNO1970=100													
1971	102,8	103,1	103,6	103,9	104,5	104,8	105,2	105,4	106,1	106,6	106,9	107,1	105,0
1972	107,7	108,3	108,6	108,9	109,6	110,2	110,7	111,3	112,4	113,9	114,7	115,0	110,9
1973	116,4	117,5	118,5	119,9	121,6	122,4	123,0	123,6	124,2	125,6	127,0	129,1	122,4
1974	130,8	133,0	136,9	138,6	140,6	143,3	146,8	149,8	154,7	157,9	160,3	161,7	146,2
1975	163,6	165,5	165,7	168,0	169,1	170,8	171,8	172,7	174,3	176,5	178,0	179,7	171,3
1976	181,5	184,5	188,4	194,0	197,3	198,2	199,4	201,1	204,7	211,6	216,1	218,8	199,6
BASE: ANNO1976=100													
1977	110,0	112,5	114,2	115,4	116,9	118,0	118,9	119,7	121,0	122,3	124,1	124,7	118,1
1978	125,9	127,2	128,5	129,9	131,3	132,4	133,4	134,0	135,8	137,3	138,5	139,5	132,8
1979	142,2	144,3	146,1	148,5	150,4	151,9	153,3	154,8	158,6	162,3	164,4	167,1	153,7
1980	172,6	175,6	177,2	180,0	181,6	183,3	186,4	188,3	192,3	195,6	199,7	202,3	186,2
BASE: ANNO1980=100													
1981	110,1	112,1	113,7	115,3	116,9	118,1	119,1	119,9	121,6	124,0	126,1	127,4	118,7
1982	129,1	130,8	132,0	133,2	134,7	136,0	138,0	140,5	142,5	145,3	147,2	148,2	138,1
1983	150,3	152,3	153,7	155,3	156,8	157,7	159,2	159,8	161,9	164,6	166,3	167,1	158,8
1984	169,1	170,9	172,1	173,3	174,3	175,3	175,9	176,4	177,7	179,5	180,6	181,8	175,6
1985	183,7	185,6	186,9	188,5	189,6	190,6	191,2	191,6	192,4	194,7	196,1	197,4	190,7
BASE: ANNO1985=100													
1986	104,0	104,7	105,1	105,4	105,8	106,2	106,2	106,4	106,7	107,3	107,7	108,0	106,1
1987	108,7	109,1	109,5	109,8	110,2	110,6	110,9	111,2	112,0	113,0	113,3	113,5	111,0
1988	114,1	114,4	114,9	115,3	115,6	116,0	116,3	116,8	117,4	118,3	119,3	119,7	116,5
1989	120,6	121,6	122,2	123,0	123,5	124,1	124,4	124,6	125,2	126,4	126,9	127,5	124,2



ANNO	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	MEDIA
BASE: ANNO1989=100													
1990	103,3	104,0	104,4	104,8	105,1	105,5	105,9	106,6	107,2	108,1	108,8	109,2	106,1
1991	110,0	111,0	111,3	111,8	112,2	112,8	113,0	113,3	113,8	114,7	115,5	115,8	112,9
1992	116,7	116,9*	117,4*	117,9*	118,5*	118,9*	119,1*	119,2*	119,6*	120,3*	121,0*	121,2*	118,9*
BASE: ANNO1992=100													
1993	102,3*	102,7*	102,9*	103,3*	103,7*	104,2*	104,6*	104,7*	104,8*	105,5*	106,0*	106,0*	104,2*
1994	106,6*	107,0*	107,2*	107,5*	107,9*	108,1*	108,4*	108,6*	108,9*	109,5*	109,9*	110,3*	108,3*
1995	110,7*	111,6*	112,5*	113,1*	113,8*	114,4*	114,5*	114,9*	115,2*	115,8*	116,5*	116,7*	114,1*
BASE: ANNO1995=100													
1996	102,4*	102,7*	103,0*	103,6*	104,0*	104,2*	104,0*	104,1*	104,4*	104,5*	104,8*	104,9*	103,9*
1997	105,1*	105,2*	105,3*	105,4*	105,7*	105,7*	105,7*	105,7*	105,9*	106,2*	106,5*	106,5*	105,7*
1998	106,8*	107,1*	107,1*	107,3*	107,5*	107,6*	107,6*	107,7*	107,8*	108,0*	108,1*	108,1*	107,6*
1999	108,2*	108,4*	108,6*	109,0*	109,2*	109,2*	109,4*	109,4*	109,7*	109,9*	110,3*	110,4*	109,3*
2000	110,5*	111,0*	111,3*	111,4*	111,7*	112,1*	112,3*	112,3*	112,5*	112,8*	113,3*	113,4*	112,1*
2001	113,9*	114,3*	114,4*	114,8*	115,1*	115,3*	115,3*	115,3*	115,4*	115,7*	115,9*	116,0*	115,1*
2002	116,5*	116,9*	117,2*	117,5*	117,7*	117,9*	118,0*	118,2*	118,4*	118,7*	119,0*	119,1*	117,9*
2003	119,6*	119,8*	120,2*	120,4*	120,5*	120,6*	120,9*	121,1*	121,4*	121,5*	121,8*	121,8*	120,8*
2004	122,0*	122,4*	122,5*	122,8*	123,0*	123,3*	123,4*	123,6*	123,6*	123,6*	123,9*	123,9*	123,2*
2005	123,9*	124,3*	124,5*	124,9*	125,1*	125,3*	125,6*	125,8*	125,9*	126,1*	126,1*	126,3*	125,3*
2006	126,6*	126,9*	127,1*	127,4*	127,8*	127,9*	128,2*	128,4*	128,4*	128,2*	128,3*	128,4*	127,8*
2007	128,5*	128,8*	129,0*	129,2*	129,6*	129,9*	130,2*	130,4*	130,4*	130,8*	131,3*	131,8*	130,0*
2008	132,2*	132,5*	133,2*	133,5*	134,2*	134,8*	135,4*	135,5*	135,2*	135,2*	134,7*	134,5*	134,2*
2009	134,2*	134,5*	134,5*	134,8*	135,1*	135,3*	135,3*	135,8*	135,4*	135,5*	135,6*	135,8*	135,2*
2010	136,0*	136,2*	136,5*	137,0*	137,1*	137,1*	137,6*	137,9*	137,5*	137,8*	137,9*	138,4	137,3
BASE: ANNO2010=100													
2011	101,2	101,5	101,9	102,4									

Coefficienti di raccordo per il cambiamento delle basi			
Da base 1961 a base 1966 =	1,2758	Da base 1961 a base 1970 =	1,4255
Da base 1961 a base 1976 =	2,8747	Da base 1961 a base 1980 =	5,3803
Da base 1961 a base 1985 =	10,2602	Da base 1961 a base 1989 =	12,7432
Da base 1961 a base 1992 =	15,1653	Da base 1961 a base 1995 =	17,3036
Da base 1966 a base 1970 =	1,1173	Da base 1966 a base 1976 =	2,2531
Da base 1966 a base 1980 =	4,2169	Da base 1966 a base 1985 =	8,0416
Da base 1966 a base 1989 =	9,9877	Da base 1966 a base 1992 =	11,8861
Da base 1966 a base 1995 =	13,5620	Da base 1970 a base 1976 =	2,0166
Da base 1970 a base 1980 =	3,7743	Da base 1970 a base 1985 =	7,1976
Da base 1970 a base 1989 =	8,9394	Da base 1970 a base 1992 =	10,6385
Da base 1970 a base 1995 =	12,1385	Da base 1976 a base 1980 =	1,8716
Da base 1976 a base 1985 =	3,5691	Da base 1976 a base 1989 =	4,4328
Da base 1976 a base 1992 =	5,2754	Da base 1976 a base 1995 =	6,0192
Da base 1980 a base 1985 =	1,9070	Da base 1980 a base 1989 =	2,3685
Da base 1980 a base 1992 =	2,8186	Da base 1980 a base 1995 =	3,2160
Da base 1985 a base 1989 =	1,2420	Da base 1985 a base 1992 =	1,4780
Da base 1985 a base 1995 =	1,6864	Da base 1989 a base 1992 =	1,1901
Da base 1989 a base 1995 =	1,3579	Da base 1992 a base 1995 =	1,1410

* A partire dal mese di febbraio 1992 gli indici vengono calcolati senza i 'TABACCHI'.
Pertanto, il coefficiente di raccordo tra le due serie di indici - con e senza TABACCHI - è pari a 1.0009

Coefficienti di raccordo per l'esclusione dei 'tabacchi' dagli indici			
Da base 1961 a base 1989*=	12,7547	Da base 1966 a base 1989*=	9,9967
Da base 1970 a base 1989*=	8,9474	Da base 1976 a base 1989*=	4,4368
Da base 1980 a base 1989*=	2,3706	Da base 1985 a base 1989*=	1,2431
Da base 1989*a base 1992*=	1,1890	Da base 1989*a base 1995*=	1,3566





HUBER

www.huber.it | info@huber.it





COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO – ALTO ADIGE

KOLLEGIUM DER PERITI INDUSTRIALI UND DER PERITI INDUSTRIALI
MIT LAUREAT DER AUTONOMEN PROVINZ BOZEN – SÜDTIROL